


PROSOPOGRAFIE 2024

*Atti delle giornate di studio,
Università degli Studi di Bergamo,
16-18 maggio 2024*



A cura di Elena Gritti



Università degli Studi di Bergamo

2025

Prosopografie 2024. Atti delle giornate di studio, Università degli Studi di Bergamo, 16-18 maggio 2024
/ Elena Gritti (a cura di) – Bergamo: Università degli studi di Bergamo, 2025
ISBN: 978-88-97253-14-3
DOI: [10.13122/978-88-97253-14-3](https://doi.org/10.13122/978-88-97253-14-3)

This publication is released under the Creative Commons
[Attribution Non Commercial No Derivatives license \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



© 2025 The Authors

<https://aisberg.unibg.it/handle/10446/303412>

Progetto grafico: Servizi Editoriali
Università degli Studi di Bergamo
via Salvecchio, 19
24129 Bergamo
Cod. Fiscale 80004350163
P. IVA 01612800167

Sommario

Premessa (Elena Gritti).....	1
PRIMA SEZIONE.....	3
<i>Prosopographia ancilla historiae?</i> (Peter Schreiner, Isabel Grimm-Stadelmann)	3
Prosopografia e digitale	21
The Next Frontier: A Digital Edition of <i>PLRE</i> (Aleksander Paradziński, Jessica van 't Westeinde)	21
Prosopografia del mondo greco-veneziano Tra il mondo bizantino e quello latino nel tardo medioevo	
Problemi di elaborazione dei dati (Charalambos Gasparis).....	43
Epistolary Migrants. A Digital Prosopographic Approach to Explore Migration and Mobility in the	
Correspondence of Cyprian of Carthage (András Handl)	53
Prosopografie per la storia antica e tardo antica	69
Le terminologie de la parenté au secours de la prosopographie (Sabine Armani)	69
Caso studio: Le famiglie di coreghi nei demi attici (V-IV s. a.C.) (Laura Fuentes-Vélez).....	84
Between prosopography and historiography: The intervention in the senate on the <i>dies postriduani</i>	
(389 BC) (Stefano Carlo Sala)	97
Boethusiani e sommi sacerdoti di Gerusalemme: prosopografia della casa di Boeto (Andrea Di Lenardo)	
.....	109
Prosopografia e studio delle reti di relazioni e delle strategie delle famiglie romane d'élite: il caso	
dell'Istria e della <i>regio X</i> orientale (Davide Redaelli).....	130
Prosopografia del patriziato romano altoimperiale: oggetto, metodo, finalità (Giovanni Assorati)	143
Riflessioni sulla committenza dei cantieri ostiensi tra prosopografia e urbanistica (Silvia Alegiani)....	162
Emilio Papiniano, 'acutissimi ingenii vir et merito ante alios excellens', tra note prosopografiche, attività	
politica e produzione giuridica (Maria Federica Petracchia, Roberto Scevola)	172
PVP - <i>Prosopographia virorum perfectissimorum</i> (169-569 d.C.) (Jacopo Lampeggi).....	189
Prosopografie per la storia bizantina.....	200
Prosopographie et histoire politique de l'Antiquité tardive: le cas du règne de Justin I ^{er} (518-527)	
(Vincent Puech)	200
Per una prosopografia di un'epoca negletta. L'Impero Romano d'Oriente tra Giustiniano ed Eraclio (565-	
610) (Carlo Alberto Rebottini).....	213
Note prosopografiche su un sigillo di età esarcale conservato nel Museo Nazionale di Ravenna	
(Margherita Elena Pomerò).....	221
Identifying the unknown: the prosopography of 12 th -century Byzantium through the letters of Michael	
Choniates (Olga Vlachou).....	231
Per la <i>Res publica litterarum</i> barberiniana: Francesco Arcudio, un italo-greco alla corte del cardinale	
Francesco Barberini (Francesco G. Giannachi)	239
SECONDA SEZIONE.....	252
Approccio prosopografico e storia economica dell'età contemporanea: breve rassegna degli studi	
(Stefania Licini).	252
Prosopografie per la storia medievale	268
Prosopografie familiari e scelte politiche fra Aquitania e Austrasia. La famiglia di Desiderio vescovo di	
Cahors (fine VI - metà VII secolo) (Alberto Ricciardi)	268
Alle origini del potere di Berengario I: rischi e possibilità dell'indagine prosopografica sul gruppo	
parentale degli Unrochingi (Giovanni Rachello)	278
Gli attori della memoria. Appunti per un'indagine prosopografica di monaci, conversi e notai a partire	
dalle carte d'archivio del monastero vallombrosano di Astino (Bergamo, secoli XII-XIV) (Roberta	
Svanoni).....	294
Narrare le élites urbane: il caso dei Benedetti dalla Palermo del Quattrocento (Elisa Turrisi).....	306

Prosopografie per la storia moderna e contemporanea	327
Gli italiani creati conti palatini dagli imperatori fra tardo medioevo e prima età moderna. Prospettive di un'indagine prosopografica (XV-XVII sec.) (Giovanni Contel).....	327
Considerazioni per una prosopografia degli agenti estensi nel regno di Francia nel XVI secolo (Alessandra Favalli)	345
Tra scienza e spiritualità. Una prospettiva sulla formazione scientifica negli ordini religiosi romani del XVII secolo: la figura di Guarino Guarini (Daniele De Camillis)	356
Alle origini del metodo prosopografico moderno: i <i>Fasti Consulares</i> di Bartolomeo Borghesi (Alfredo Sansone).....	370
"È sorto un Sole intorno al quale tutto doveva ruotare": l'antichistica italiana nel confronto con Theodor Mommsen (Eleonora De Longis).....	384
"Un esercito di Anime Sante". Una lettura prosopografica del fenomeno stigmatico nell'Italia contemporanea (c.1800-1950) (Leonardo Rossi).....	403
 NOTE BIOGRAFICHE DEGLI AUTORI	420

Maria Federica Petracchia (Università di Genova), Roberto Scevola (Università di Padova)

Emilio Papiniano, 'acutissimi ingenii vir et merito ante alios excellens', tra note prosopografiche, attività politica e produzione giuridica *

PARTE PRIMA

Impp. Theodosius et Valentinianus AA ad senatum urbis Romae CTh. 1.4.3: Post alia. Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur¹.

Con questa frase inizia la famosa "Legge delle Citazioni", la quale testimonia che ancora nella prima metà del V secolo d.C. la stella di Papiniano continuava a brillare: eppure, la vita di questo insigne giurista di età severiana, che anche Giustiniano definirà *acutissimi ingenii vir et merito ante alios excellens*², è piena di luci e ombre.

La "Legge delle Citazioni" disponeva che il giudice dovesse attenersi all'opinione dei giuristi quando, sulla questione in esame, vi fosse concordia tra di essi. Nel caso in cui ne fossero state citate più d'una, il giudice avrebbe dovuto attenersi al criterio della maggioranza dei giuristi; a parità di condizioni tra essi, avrebbe dovuto dare la preferenza all'opinione espressa da Papiniano. In quell'epoca di sostanziale decadenza della cultura giuridica, le opere dei giuristi erano divenute vere e proprie fonti del diritto (*iura*)³. La "Legge delle Citazioni" segna un momento significativo nel lungo processo evolutivo che aveva conosciuto la giurisprudenza romana, con particolare riguardo alla concezione del valore degli scritti dei *prudentes* e testimonia come nella prima metà del V secolo d.C., più di duecento anni dopo la sua morte, la fama di Papiniano – il primo dei grandi giuristi che diedero lustro all'età severiana – continuava a brillare e la sua autorità superava quella degli altri autori, i cui pareri potevano essere menzionati nei tribunali⁴. Sotto i Severi, nell'arco di circa trent'anni, fioriscono alcuni fra gli esponenti più illustri nel campo del diritto: tutti provenienti dall'ordine equestre, essi si distinsero, oltre che nella loro attività di giuristi, anche nell'amministrazione dello stato, in cui emerge più nettamente la figura del giurista burocrate.

* La prima parte è stata redatta da M.F. Petracchia, la seconda da R. Scevola.

¹ CTh. 1.4.3: Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti al senato. Stabiliamo la validità di tutti gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, in modo che la stessa autorità spetti a Gaio come a Paolo, a Ulpiano e agli altri, e i brani tratti dall'intera loro opera possano essere adottati in giudizio.

² C. 6.42.30: *Cum acutissimi ingenii vir et merito ante alios excellens Papinianus in suis statuit responsis* [...]. Poiché Papiniano, uomo di acutissimo ingegno ed eccellente sopra ogni altro a buon diritto, ha stabilito nei suoi responsi [...]. Evidentemente, al tempo della "Legge delle Citazioni" la fama di Papiniano era ormai riuscita a eccellere su quella di Paolo, a conseguire, cioè, su di essa qualche punto di vantaggio. Cfr. M. De Bernardi, *La 'Legge delle Citazioni' del 426 d.C. e l'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del vigente Codice di procedura civile italiano*, «Rivista di Diritto Romano», 13 (2013), 1.

³ Con l'*oratio ad senatum* emanata nel 426 d.C. da Valentiniano III e recepita poi nel 438 d.C., per la parte orientale dell'Impero, da Teodosio II si intervenne per regolamentare l'uso di *iura* nei tribunali del tempo. Cfr. A. M. Giomaro, *La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardo antiche e giustinianee*, «Studi Urbinati A. Scienze giuridiche, politiche ed economiche», 67, 1-2 (2016), 7-75; C. Russo Ruggeri, *Ancora qualche riflessione sulla politica legislativa di Giustiniano in riguardo ai iura al tempo del Novus Codex*, «AUPA», 17 (2014), 153-176.

⁴ Di essa sappiamo ben poco se si esclude il fatto che non doveva trattarsi di un provvedimento isolato bensì faceva parte di una costituzione più ampia, una *Oratio ad Senatam* con la quale si tentava forse di disciplinare tutte le fonti del diritto. La costituzione fu emanata il 7 novembre del 426 d.C. da Valentiniano III e Teodosio II e venne in seguito inserita nel Codice Teodosiano.

Ma torniamo a Papiniano: di questo insigne protagonista della storia della giurisprudenza romana sappiamo ben poco. Un'epigrafe urbana e due passi del Digesto e del Codice giustiniani ci fanno conoscere il suo gentilizio: *Aemilius*. Ignoriamo il suo prenome e anche la sua *origo* è sconosciuta come gran parte della sua vita⁵ (*CIL* VI 228 = *ILS* 2187; *Paul 3 quaest.* D. 12.1.40; C. 1.17.1). Generalmente si ritiene che egli sia nato all'epoca di Antonino Pio e che sia stato allievo di Gaio nella scuola di Berito. Gli studiosi per lo più accettano la possibilità che Q. Cervidio Scevola, illustre giurista nonché consigliere di Marco Aurelio e *praefectus vigilum* nel 175 d.C., fosse maestro di Papiniano⁶.

Da un passo molto discusso dell'*Historia Augusta* si desume che Papiniano occupò una posizione di primo piano durante il regno di Settimio Severo, divenendo prefetto del pretorio, a partire dal 205 d.C. fino alla morte dell'imperatore africano⁷: "*Papinianum amicissimum fuisse imperatori Severo eumque cum Severo professum sub Scaevola et Severo in advocazione fisci successisse, ut aliqui loquuntur, ad finem etiam per secundam uxorem, memoriae traditur*"⁸. L'espressione "*ad finem etiam per secundam uxorem*" è stata ed è oggetto di un ampio dibattito tra gli studiosi. Alcuni hanno interpretato queste parole come un riferimento ad un imprecisato grado di parentela esistente tra Papiniano e Giulia Domna, attribuendo così al giurista un'origine siriana⁹. Altri mettono tuttavia in dubbio questa interpretazione, sostenendo che con *secunda uxor* si potrebbe intendere la seconda moglie di Papiniano anziché di Settimio Severo¹⁰. Se questa interpretazione fosse corretta, la seconda moglie di Papiniano sarebbe una parente di Severo e di conseguenza dovrebbe essere di origine africana come lo stesso Papiniano, sicché il giurista potrebbe essere stato addirittura il cognato dell'Imperatore¹¹.

Lo stretto legame esistente tra lui e Giulia Domna trova conferma anche in un passo di Cassio Dione in cui lo storico greco accenna al *kuklos* creato dall'Augusta (che le valse l'attributo di "filosofa") del quale, oltre a lui, avrebbero fatto parte anche Papiniano e altre personalità di spicco quali Galeno e Filostrato di Lemno¹².

⁵ *CIL* VI 228 = *ILS* 2187 = *EDR* 141297; *Paul. 3 quaest.* D. 12.1.40; C. 1.17.1. V. anche H.-G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire Romain*, Paris 1960, 582, 10, n. 219; M. P. Speidel, *Die Denkmäler der Kaiserreiter. Equites singulares Augusti*, Köln 1994, 85-87, n. 60.

⁶ G. Crifò, *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, «ANRW», 2, 15, Berlin - New York 1976, 748; V. Giuffrè, *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, «ANRW», 2, 15 cit., 643.

⁷ *PIR* IIA, s.v. *Papinianus* 388. Cfr. anche A. Magioncalda, *Un giurista al servizio dell'imperatore. La carriera di Emilio Papiniano*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 30, 2 (2000), 451-474; Giuffrè, *Papiniano* cit., 632-666; A. M. Honoré, *The Severian Lawyers: a Preliminary Survey*, «SDHI», 28 (1962) 205-206.

⁸ *Hist. Aug., Carac.*, VIII 2.

⁹ Crifò, *Ulpiano* cit., 748.

¹⁰ T. Honoré, *Emperors and Lawyers. With a palinogenia of third-century Imperial Rescripts. 193-305 AD*², Oxford 1994, 80. Il punto della situazione viene fatto da Magioncalda *Un giurista* cit., 452.

¹¹ Interessanti sono gli spunti forniti da R. Bertolazzi, *Julia Domna and her Divine Motherhood: A Re-examination of the Evidence from Imperial Coins*, «The Classical Journal», 114, 4 (2019), 464-487; Id., *Women in the Severan Dynasty*, in *The Routledge Companion to women and Monarchy in the Ancient Mediterranean World*, cur. E. D. Carney, S. Müller, New York 2021, 452-462.

¹² Dio, LXXV 6. In realtà non c'è una tradizione accertata di κύκλος nel senso di vero e proprio circolo culturale, cosa che appare quasi un'interpretazione illuministica; evidentemente si trattò non di un salotto letterario nel senso attuale del termine ma di un gruppo informale e variabile di uomini di cultura, magari nato per assicurare l'educazione dei giovani della casa imperiale (Geta, Caracalla, ma anche le loro cugine siriane Soemiade e Mamea). Fondamentale, a tale proposito il contributo di G. Viarengo, *Il circolo di Giulia Domna tra proiezione e realtà storica*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 37, 1 (2007), 191-201.

Tornando alla carriera percorsa da Papiniano, non sappiamo con certezza neppure quando essa abbia avuto inizio¹³. La prima notizia è offerta da un passo del Digesto, tratto proprio da una delle sue opere, le *Quaestiones*, nel quale egli afferma di avere consigliato i prefetti del pretorio (*praefectis praetorii suasi*) su una questione testamentaria loro sottoposta¹⁴. In seguito, dopo un vuoto assoluto di informazioni, le fonti restituiscono alcuni dati certi su altri due incarichi: al primo fa riferimento il Digesto, dove Trifonino dice "*rescriptum est ab imperatore, libellos agente Papiniano*"¹⁵. Prima di questa funzione, si può pensare che la sua attività al servizio dello stato sia stata soprattutto contraddistinta da incarichi di tipo civile, che non lo allontanarono dall'Italia. Come avvenne in altri casi, anche per Papiniano possiamo immaginare che l'imperatore abbia preferito impiegare nell'amministrazione centrale, per tenerlo al suo fianco, un uomo competente nel campo del diritto così da avere a propria disposizione le sue profonde conoscenze e i suoi consigli.

Mentre rivestiva l'incarico di *magister libellorum* in calce a una questione testamentaria, egli avrebbe chiosato: "gli atti che offendono la nostra pietà, la nostra dignità, il nostro senso del pudore, e, per esprimersi in termini generali, che vanno contro i buoni costumi, si deve credere che non possiamo neppure compierli"¹⁶. A tale profilo Papiniano si sarebbe conformato tanto sul piano della produzione scientifica, quanto su quello della politica del diritto. Circa il primo aspetto, rileva la definizione della *lex*, qualificata come precetto comune, deliberazione di uomini esperti, repressione dei delitti che vengono compiuti volontariamente o per ignoranza, comune solenne stipulazione della repubblica e la riconduzione alla *publica utilitas* del diritto pretorio nel quadro delle partizioni del diritto¹⁷; circa il secondo, basti rammentare l'allentamento del divieto di donazione fra coniugi, attraverso la consolidazione delle liberalità fatta in vita dal coniuge deceduto e non revocata prima della morte, attestazione di sensibilità sociale anche nei confronti della donna sfociata nell'*oratio Severi* del 206 d.C. Tale sensibilità traspare anche in 31 *quaest. D. 1.5.9*, dove Papiniano rileva che "in molti articoli della nostra legislazione la condizione femminile è inferiore a quella maschile".

L'altro incarico rivestito da Papiniano e sicuramente documentato è quello di prefetto del pretorio, l'*equestre fastigium*, secondo la celebre definizione di Tacito¹⁸. Per questa carica disponiamo finalmente di un dato affidabile: infatti, il 28 maggio del 205 d.C. l'epigrafe urbana sopra citata documenta che Papiniano era prefetto del pretorio con *Q. Maecius Laetus* con il titolo di *v(ir) e(minentissimus)*¹⁹. Vi rimarrà fino al 211 d.C.

La promozione del giurista alla prefettura del pretorio si colloca nel quadro dei sanguinosi eventi che seguirono alla congiura ordita contro il suo potentissimo e

¹³ Magioncalda *Un giurista* cit., 451-478.

¹⁴ Purtroppo, questa informazione, che doveva essere chiara per i contemporanei, per noi suona generica e lascia incerti riguardo alla veste in cui egli esercitò la sua influenza nel dibattito. Tuttavia, pensare che egli possa avere influito sui prefetti del pretorio semplicemente grazie alla sua fama di giurista, come è stato suggerito da A. Guarino, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli 1968, 15, non sembra probabile. È ragionevole ipotizzare invece che egli, per le sue conoscenze in campo giuridico, facesse fisicamente parte del loro *Consilium*. Ma con quale titolo [...] e quando? Comunemente gli studiosi gli attribuiscono la qualifica di *adessor* (un consigliere esperto di diritto che affiancava un magistrato - anche Paolo fu *adessor* di Papiniano, come attestato in Paul. 3 *quaest. D. 12.1.40*).

¹⁵ Tryph. 8 *disp. D. 20.5.12 pr.*

¹⁶ Pap. 16 *quaest. D. 28.7.15*.

¹⁷ Pap. 1 *def. D. 1.3.1*; Pap. 2 *def. D. 1.1.7.1*, su cui cfr. R. Scevola, *Utilitas publica*, II. *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova 2012, 380-381.

¹⁸ Tac., *Ann.*, IV 40.

¹⁹ La data del 205 d.C. offre un *terminus ante quem* per il segretariato *a libellis*, che ovviamente precedette la più alta carica del *cursus equestre*.

ambizioso predecessore Plauziano e alla sua morte per mano di Caracalla appoggiato dalla madre Giulia Domna (con il silenzioso assenso di Settimio Severo)²⁰. Data la gravità del momento, era ancor più necessario che la scelta cadesse su persone di provata fiducia e fedeltà nei confronti del *Princeps* e Papiniano, *amicissimus imperatori* – al quale più tardi, ancora secondo l'*Historia Augusta*, Settimio Severo avrebbe raccomandato i suoi figli – rispondeva a tali requisiti.

Del periodo in cui egli fu prefetto del pretorio le fonti ricordano alcuni momenti. Così l'episodio narrato da Cassio Dione dell'interrogatorio del brigante Bulla²¹, che imperversava in Italia, offre un breve ma vivace flash della sua attività nel tribunale. Alla domanda di Papiniano: "Perché sei diventato brigante?", Bulla avrebbe risposto: "Perché sei prefetto?"²². Il passo offre una testimonianza sulle competenze del prefetto del pretorio in quell'epoca.

Dal 208 d.C. Papiniano risulta essere stato al seguito degli imperatori nella campagna in Britannia, come riferisce ancora Cassio Dione, dal quale apprendiamo anche di un violento diverbio tra Settimio Severo e Caracalla al quale Papiniano assistette²³.

La morte di Settimio Severo, ad *Eburacum* in Britannia il 4 febbraio del 211 d.C., portò alle estreme conseguenze la discordia tra Caracalla e Geta, che esplose in tutta la sua drammaticità e segnò la fine di Geta. Dopo l'assassinio del fratello, Caracalla avrebbe

²⁰ Allora, come narra Erodiano, Settimio Severo restituì alla prefettura del pretorio la collegialità: Hdn., III 8, 4.

²¹ *Bulla Felix* fu un fuorilegge attivo tra il 205 e il 207 d.C. sotto Settimio Severo. Egli disponeva di una banda di 600 uomini, soprattutto schiavi fuggitivi, e riuscì a eludere la cattura per due anni. Cassio Dione presenta le sue imprese come un affronto a Settimio Severo che, mentre stava vincendo le guerre in Britannia, era messo sotto scacco da un fuorilegge in Italia. Bulla figurò come il simbolo dell'opposizione a un'autorità ingiusta e alla disuguaglianza sociale e Cassio Dione che disse di lui: mai realmente visto quando è stato visto, mai trovato quando è stato trovato, mai catturato quando è stato catturato. *Bulla Felix* incarna l'archetipo del bandito gentiluomo, una sorta di Robin Hood, che evitava l'omicidio e spartiva il bottino sottratto ai ricchi con i bisognosi, ristabilendo una sorta di equità sociale in un'epoca di corruzione e oppressione. Gli artigiani catturati venivano utilizzati per le loro abilità, poi liberati e ricompensati. In un'occasione, travestitosi da governatore provinciale, Bulla riuscì a liberare due suoi uomini che erano stati catturati, ottenendo la loro custodia con l'astuzia. In un'altra occasione, ingannò un centurione rivelandogli il presunto nascondiglio del bandito che stavano cercando. Quando il soldato cadde nell'agguato, Bulla allestì un finto tribunale e, vestito da giudice, ordinò che al centurione fosse rasato parzialmente il capo prima di liberarlo consegnandogli un messaggio per i suoi superiori: "Dai da mangiare ai tuoi schiavi, affinché non si trasformino in briganti". Alla fine, la fortuna di *Bulla Felix* terminò quando un tribuno militare, incaricato espressamente dall'imperatore di catturarlo, con la minaccia di morte in caso di fallimento dell'incarico assegnatogli, riuscì nell'impresa. A tradirlo fu la sua amante, che rivelò il nascondiglio segreto del brigante, una grotta affacciata lungo le coste della Liguria. Portato davanti all'allora prefetto del pretorio Papiniano, Bulla rispose ironicamente alla domanda sul perché fosse diventato un bandito con una contro-domanda: E tu perché sei diventato prefetto al pretorio?, insinuando che il destino guida le vite degli uomini e che, in fondo, Papiniano era un bandito come lui. Condannato *ad bestias*, la sorte di *Bulla Felix* giunse a un crudele epilogo, segnando la dispersione della sua banda. Ma la sua figura rimase impressa nella memoria collettiva come simbolo di resistenza contro l'oppressione e di protesta sociale in un'epoca di crisi come quella caratterizzata dalla dinastia dei Severi (Dio, LXXVI 15, 2). Elena Caliri descrive in modo emblematico questo personaggio: «Bulla spia delle tensioni sociali che agitavano l'Italia all'alba del III secolo dopo i provvedimenti di politica economica e sociale assunti da Settimio Severo, Bulla con la sua audacia, la sua "sophia", la sua inafferrabilità, incarna senza dubbio il "bandito gentiluomo" che "raddrizza" i torti, applica un criterio più generale di giustizia e di equità nei rapporti tra gli uomini e rappresenta una forma estremamente primitiva di protesta sociale. Ma non solo. Egli è il frutto, il risultato di una serie di eventi che possono essere ricondotti sotto quel comune denominatore che è il caso» (E. Caliri, *Megalodoria e sophia di Bulla Felix*, «Mediterraneo antico. Economie società e culture», 12, 1-2 (2009), 109. Cfr. B. D. Shaw, *Il bandito, L'uomo romano*, cur. A. Giardina, Bari 1989, 335-385).

²² Bulla fu poi condannato *ad bestias*: Dio, LXXVI 10, 6.

²³ Dio, LXXVI 14, 5-6.

chiesto al giurista di giustificare l'omicidio davanti al senato e al popolo e di scrivere un discorso di accusa contro la vittima, ma egli avrebbe risposto: "*non tam facilem parricidium excusari posse quam fieri* e che *illud esse parricidium aliud accusare innocentem occisum*"²⁴. Con questo comportamento avrebbe firmato la sua condanna a morte, che dovette avvenire alla fine del 211 d.C.²⁵.

Per volontà di un imperatore sospettoso e sanguinario finiva in modo tragico un uomo di grande fama, uno degli ultimi insigni esponenti della scienza giuridica e un prestigioso funzionario che l'*Historia Augusta* definisce, proprio parlando della sua morte: "*iuris asylum et doctrinae legatis thesaurum [...] et praefectum quidem, ne homini per se et per scientiam suam magno deesset et dignitas*"²⁶.

PARTE SECONDA

1. Preludio.

Una ricerca ad ampio raggio sulle costituzioni imperiali che Papiniano avrebbe concorso a redigere eccede di gran lunga la collocazione e le finalità di questo contributo²⁷, ma vi è un ambito nel quale l'apporto del giurista risulta emblematico per molteplici ragioni e, pertanto, suscettibile di approfondimento: si tratta del divieto di donazione *inter virum et uxorem*²⁸. La tendenza incline all'attenuazione di tale divieto, emersa durante il II secolo d.C. e destinata a guadagnare un crescente favore presso il potere imperiale, avrebbero ottenuto riconoscimento legislativo per via di una *oratio in senatu habita*, la cui paternità si attribuisce ad Antonino Caracalla²⁹ nel periodo della coreggenza con Settimio Severo: pronunciata sotto il consolato di Fulvio Emiliano e Nummio Albino (206 d.C.) "*ut aliquid laxaret ex iuris rigore*"³⁰, in argomento essa avrebbe rappresentato una svolta sul piano della politica del diritto, ma anche profondamente influenzato il *ius controversum*, sì da offrire tanto un'evidenziazione realistica del rapporto fra giuristi e potere, quanto una testimonianza matura del dibattito interno alla scienza giuridica. Nonostante Ulpiano, profondo conoscitore di queste tematiche³¹, si fosse adeguato a

²⁴ Hist. Aug., *Carac.*, VIII 5-6.

²⁵ Hist. Aug., *Sept. Sev.*, V 21, 8.

²⁶ Hist. Aug., *Carac.*, V 21, 8.

²⁷ Volendosi procedere a una rivisitazione complessiva del problema, la ricerca di riferimento resterebbe quella di G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I, Milano 1963, 159-218, 409-427.

²⁸ Divieto sopravvissuto nell'ordinamento italiano – sia detto *incidenter tantum* – sino alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 Cod. civ., pronunciata con la sent. 91 del 27 giugno 1973: va ricordato che, all'epoca, la Corte costituzionale era presieduta da un insigne romanista, Francesco Paolo Bonifacio, e annoverava fra i suoi componenti studiosi del calibro di Edoardo Volterra.

²⁹ Cfr. G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano 1963, 187-188, n. 72.

³⁰ Ulp. 33 *ad Sab. D.* 24.1.32 pr.: *Cum hic status esset donationum inter virum et uxorem, quem antea rettulimus, imperator noster Antoninus Augustus ante excessum divi Severi patris sui oratione in senatu habita auctor fuit senatui censendi Fulvio Aemiliano et Nummio Albino consulibus, ut aliquid laxaret ex iuris rigore. 1. Oratio autem imperatoris nostri de confirmandis donationibus non solum ad ea pertinet, quae nomine uxoris a viro comparata sunt, sed ad omnes donationes inter virum et uxorem factas, ut et ipso iure res fiant eius cui donatae sunt et obligatio sit civilis et de Falcidia ubi possit locum habere tractandum sit: cui locum ita fore opinor, quasi testamento sit confirmatum quod donatum est.* Circa le origini e le ragioni del divieto, comunque ribadite da Caracalla (Ulp. 32 *ad Sab. D.* 24.1.3 pr.), cfr. P. Buongiorno, *Il divieto di donazione fra coniugi nell'esperienza giuridica romana, I. Origini e profili del dibattito giurisprudenziale fra tarda repubblica ed età antonina*, Lecce 2018, 29-87.

³¹ Cfr. R. Scevola, *Negotium mixtum cum donatione. Origini terminologiche e concettuali*, Padova 2008, 195-270, anche in riferimento all'ampio commento che del divieto di donazione fra coniugi il giurista di Tiro avrebbe successivamente presentato nel trentatreesimo libro del suo commentario *ad Sabinum*: ciò non toglie che la *mens orationis* – proclive a una minore severità interpretativa del divieto stesso –

stento assumendo in progresso di tempo un atteggiamento «di sofferta acquiescenza alla volontà imperiale»³², è probabile che il provvedimento – ispirato da ambienti di corte – avesse visto la luce grazie alla mediazione di giureconsulti ad essa vicini: sotto questo profilo il maggior ‘indiziato’ pare essere proprio Papiniano, evocato a più riprese dalle fonti.

2. Natura e contenuti della *oratio Severi et Antonini “de confirmandis donationibus”*.

Recitata da Caracalla in senato nel periodo in cui Papiniano era *praefectus praetorio* e Ulpiano operava in qualità di suo *adessor*, insieme a Giulio Paolo³³, essa introduceva una forma di convalescenza legale delle liberalità effettuate dal coniuge donante, poi defunto senza esplicitare una contraria volizione: in capo al donatario si sarebbero consolidati definitivamente gli effetti discendenti dall’operatività della causa d’acquisto e agli eredi sarebbe stato precluso l’esercizio di qualsiasi rimedio teso a rimuovere la

confliggesse con i suoi orientamenti, sostanzialmente fedeli all’opinione restrittiva di matrice aristoniano-giuliana. Lo si evince da Ulp. 33 *ad Sab. D. 24.1.32.25: idem erit dicendum et si emptio contracta sit donationis causa: nam nulla erit. 26. plane si minoris res venierit donationis causa vel postea pretium sit remissum, admitteremus donationem valere ad senatus consultum*, ma, soprattutto, da Ulp. 32 *ad Sab. D. 24.1.5.2: Generaliter tenendum est, quod inter ipsos aut qui ad eos pertinent aut per interpositas personas donationis causa agatur, non valere; quod si aliarum extrinsecus rerum personarumve causa commixta sit, si separari non potest, nec donationem impediri, si separari possit, cetera valere, id quod donatum sit non valere*, riguardo ai quali, rispettivamente, v. da ultimo R. Scevola, *Giulia Domna fra Papiniano e Ulpiano: alcune considerazioni sull’oratio Severi (206 d.C.)*, in *Scritti per Francesco Maria Silla*, cur. L. d’Amati, L. Garofalo, Napoli 2024, 663-665 e 652-656. Come chiarito nella sede menzionata Ulpiano, posto di fronte a esigenze ineludibili, avrebbe ricercato soluzioni idonee a preservare la regola generale tuttora vincolante (*generaliter tenendum est*) limitando l’inoperatività di essa a circostanze speciali (si pensi alla chiusura di D. 24.1.5.2), in ossequio alla sopravvenienza di disposizioni legislative tese ad attenuare la severità della proibizione (è il caso di D. 24.1.32.26): in altri termini, una consona duttilità interpretativa avrebbe permesso al giurista di padroneggiare le difficoltà concettuali e ricostruttive che i provvedimenti imperiali avevano creato, incapsulando il contenuto di questi ultimi nel suo sistema di pensiero, proteso a salvaguardare le frontiere dell’ordinamento dalle spinte autocratiche dei dinasti severiani.

³² Sia consentito rinviare, sul punto, a R. Scevola, *La sofferta acquiescenza del giurista alla volontà imperiale: annotazioni su Ulp. 32 ad Sab. D. 24.1.5.2*, in *Liber amicorum per Sebastiano Tafaro. L’uomo, la persona, il diritto*, cur. A. F. Uricchio, M. Casola, I, Bari 2019, 607.

³³ Cfr. *Hist. Aug., Pesc.*, VII 3: *Deinde ne novi ad regendam rem p. accederet praeter militares administrationes, intimavit, ut assessores, in quibus provinciis adsedissent, in his administrarent. 4. Quod postea Severus et deinceps multi tenuerunt, ut probant Pauli et Ulpiani praefecturae, qui Papiniano in consilio fuerunt ac postea, cum unus ad memoriam, alter ad libellos paruisset, statim praefecti facti sunt; Hist. Aug., Alex.*, XXVI 5: *Paulum et Ulpianum in magno honore habuit, quos praefectos ab Heliogabalo alii dicunt factos, alii ab ipso. 6. nam et consiliarius Alexandri et magister scrinii Ulpianus fuisse perhibetur, qui tamen ambo assessores Papiniani fuisse dicuntur*. Che il giurista di Tiro fosse stato *magister libellorum* dall’agosto 202 al maggio 209 e avesse fatto ingresso nel *consilium* di Papiniano quando questi – con maggiore probabilità dopo l’eliminazione di Plauziano, all’inizio del 205, piuttosto che nel 203, anno menzionato da W. Kunkel, *Die Römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung*², Köln – Weimar – Wien 1967, 224, mentre avevano lasciato sussistere l’alternativa Giuffrè, *Papiniano cit.*, 644 e n. 46; H. Ankum, *Papiniano, ¿Un jurista oscuro?*, «Sem. Compl.», 1 (1990), 34 – iniziò a gerire insieme a Leto la prefettura del pretorio è affermato, a ragione, da T. Honoré, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*², Oxford 2002, 16-22, il quale avrebbe così corretto il proprio iniziale punto di vista (v. Id., *The Severian Lawyers cit.*, 207), nonché, limitatamente all’incarico *a libellis*, quello di Crifò, *Ulpiano cit.*, 745 e n. 228. Decisamente favorevole al 205 d.C. si era dichiarata anche Magioncalda *Un giurista cit.*, 454 e n. 14: è pur vero che CIL VI.228 (ILS 2187), rr. 20-22: *sub Maecio Laeto et Aemilio Papiniano p[r(aefectis) p[r(aetorio), v(iris)] em(inentissimis)* e rr. 28-30: *dedic(ata) imp(eratoribus) M(arco) Aurelio Antonino II [e]t P(ublio) Septimio Geta co(n)s(ulibus) V kal(endas) Iunias* (28 maggio 205), nonché Hdn., III 13, 1, secondo cui dopo l’assassinio di Plauziano Settimio Severo avrebbe restituito la collegialità alla prefettura del pretorio, si riferiscono a un momento del 205 nel quale Papiniano e Leto sono già in carica, ma la medesima – ad avviso della studiosa – sarebbe stata assunta da pochi mesi.

liberalità. Più esattamente, si statuiva che l'*ereptio* dell'attribuzione donativa sarebbe spettata agli eredi del *de cuius* soltanto se questi l'avesse revocata "*evidenter*", potendo la sua volontà variare "*usque ad vitae supremum exitum*": infatti, seguendo il tenore letterale dell'*oratio*, come sarebbe stato *fas* che il donante mutasse volontà anche più volte pervenendo a cancellare una donazione già disposta, così sarebbe apparso "*durum et avarum*" che fossero i suoi eredi a provvedervi, magari anche "*adversus voluntatem supremam eius qui donaverit*"³⁴. Poiché si trattava di capire se vi fosse stata *poenitentia* in vita da parte del donante premorto al donatario, un'indagine sulla reale volontà dell'autore della liberalità – sfociata, in specie, nella casistica di D. 24.1.32.3-4 – avrebbe costituito il presupposto indefettibile della *confirmatio*, tanto più che in caso di dubbio circa la volontà del defunto (cioè, quando la stessa fosse *obscura*) il giudice avrebbe dovuto *comprobare donationem*. Se, da un lato, le disposizioni di Settimio Severo e Caracalla fornivano riscontro legale agli approdi raggiunti dalla riflessione giurisprudenziale, incline ad avvalorare la concezione soggettivistica ascrivibile anteriormente a Nerazio e Pomponio, dall'altro l'autorità imperiale faceva esercizio di spirito umanitario e attaccamento alla tradizione, sotto il duplice profilo dell'ammorbidente del divieto e del rafforzamento del vincolo coniugale (cui non sarebbero stati estranei, soprattutto in seno alla classe dirigente cosmopolita di età postadrianea, interessi patrimoniali consistenti)³⁵.

³⁴ Ulp. 33 *ad Sab.* D. 24.1.32.2: *Ait oratio 'Fas esse eum quidem qui donavit paenitere: heredem vero eripere forsitan adversus voluntatem supremam eius qui donaverit durum et avarum esse'. 3. Paenitentiam accipere debemus supremam. Proinde si uxori donavit, deinde eum paenituit, mox desiit paenitere, dicendum est donationem valere, ut supremum eius spectemus iudicium, quemadmodum circa fideicommissa solemus, vel in legatis cum de doli exceptione opposita tractamus, ut sit ambulatoria voluntas eius usque ad vitae supremum exitum. 4. Sed ubi semel donatorem paenituit, etiam heredi revocandi potestatem tribuimus, si appareat defunctum evidenter revocasse voluntatem: quod si in obscuro sit, proclivior esse debet iudex ad comprobendam, cui va affiancato Ulp. 33 *ad Sab.* D. 24.1.32.23: *Sive autem res fuit quae donata est sive obligatio remissa, potest dici donationem effectum habituram: ut puta uxori acceptum tulit donationis causa quod debeat: potest dici pendere acceptilationem non ipsam, sed effectum eius. Et generaliter universae donationes, quas impediri diximus, ex oratione valebunt.* Riferendosi direttamente al *dictum* imperiale, Ulpiano avrebbe adoperato – con esercizio di massima cautela – l'ordinario lemma *valere*, mentre *impediri* sarebbe stato correlato alle donazioni in precedenza vietate (cfr. *ex pluribus* A. Lovato, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari 2003, 58; Scevola, *Negotium mixtum cit.*, 231, n. 27; V. Kleňová, *Die Schenkung unter Auflage im römischen Recht*, Köln 2023, 104 e n. 363; D. Dursi, *Ricerche sulla donazione in diritto romano*, Napoli 2024, 153). Per quanto non sia esatto parlare di "revoca" di una donazione effettuata in violazione del divieto corrente tra coniugi e, quindi, affetta da nullità rilevabile *ipso iure*, non vi è dubbio che, sul piano pratico, l'esercizio della *poenitentia* da parte degli eredi apparisse iniquo e originasse aspre controversie: si obiettava infatti che, se il donante avesse voluto, avrebbe provveduto in vita alla "revoca" e, di conseguenza, il fatto che ciò non fosse accaduto avrebbe funto da prova inconfutabile circa la legittimazione del donatario riguardo la titolarità definitiva dell'attribuzione liberale. Il provvedimento del 206 d.C. avrebbe sopperito a tale iniquità, circoscrivendo al massimo i casi di *ereptio* immotivata e attuata dagli eredi del *de cuius* presumibilmente contro la volontà di quest'ultimo.*

³⁵ Si vedano, in proposito, Ulp. 32 *ad Sab.* D. 24.1.1: *Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est, ne mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate*; Paul. 7 *ad Sab.* D. 24.1.2: *Ne cesset eis studium liberos potius educendi. Sextus Caecilius et illam causam adiciebat, quia saepe futurum esset, ut discuterentur matrimonia, si non donaret is qui posset, atque ea ratione eventurum, ut venalicia essent matrimonia*; Ulp. 32 *ad Sab.* D. 24.1.3 pr.: *Haec ratio et oratione imperatoris nostri Antonini Augusti electa est: nam ita ait: "Maiores nostri inter virum et uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis aestimantes, famae etiam coniunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari viderentur neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret".* Conformemente alla palingenesi leneliana, i fr. 1 e 3 si sarebbero succeduti in immediata sequenza nel libro 32 del commentario civilistico ulpiano, laddove il primo avrebbe chiarito tanto la natura consuetudinaria del divieto, quanto il fondamento affettivo alla base del vincolo coniugale (che *mutuo amore* avrebbe potuto determinare

L'ambito applicativo della *oratio* del 206 d.C. avrebbe ricompreso non soltanto le donazioni *in dando*, ma anche quelle obbligatorie e testamentarie, sì da disciplinare la *confirmatio* di "*omnes donationes inter virum et uxorem factae*"³⁶: sotto questo profilo, non sono mancate ricostruzioni moderne che – raffrontando Ulp. 6 *ad Sab.* D. 24.1.23³⁷, Ulp. 33 *ad Sab.* D. 24.1.32.1 e C. 5.16.3³⁸ – hanno accreditato, non senza pertinenti addentellati testuali, un itinerario legislativo inaugurato dal solo Settimio Severo poco prima del 197 d.C. con esclusivo riferimento alle donazioni reali e perfezionato da Caracalla, ancora vivente il padre, nel 206 tramite l'estensione della misura a ogni liberalità (aspetti sui quali, in ogni caso, sarebbe tornato dopo il consolidamento del suo potere monocratico nel 213). Orbene, Ulpiano sembra non avere dubbi riguardo un'*oratio Severi* recante disposizioni circa le sole *rerum donationes* e, per avvalorare la notizia attraverso una prassi metodologica cui era aduso, cita Papiniano accompagnandone il pensiero con l'avverbio *recte*. Di conseguenza, e ad ulteriore conferma, veniva riferita la precisazione papiniana in base alla quale, se il marito avesse promesso con *stipulatio* alla moglie a scopo di donazione, non si sarebbe potuto convenire l'erede dell'uomo per l'adempimento dell'obbligazione, anche se questi fosse morto *durante voluntate*³⁹.

donazioni "smodate" tra marito e moglie); il secondo ribadiva come le medesime ragioni avessero rappresentato il presupposto della concezione cui ricollegare il *beneficium* del 206 d.C., a tenore della quale l'*amor honestum* si sarebbe trovato solo nell'animo e, in conseguenza di ciò, la reputazione dei coniugi sarebbe stata pregiudicata se la concordia fosse stata procurata col denaro. Sul problema, Buongiorno, *Il divieto* cit., 52-55, osserva correttamente come, a fronte di orientamenti dottrinari che hanno ritenuto inconsistenti siffatte motivazioni, «ponendo in risalto come la significativa antichità del divieto di donazione tra coniugi avesse fatto sì che argomenti di natura emozionale avessero lasciato spazio a concrete ragioni di natura economico-sociale», sarebbe invece opportuno «non derubricare come aprioristicamente inaffidabili le argomentazioni rintracciabili nei frammenti di Ulpiano e Paola in esame», in quanto la *temperantia* sarebbe stata «minacciata da impulsi irrazionali». Ad avviso dello studioso, «ciò ci riconduce all'elaborazione stoica di Seneca e prima ancora alla riflessione ciceroniana, e attraverso di esse, alla più antica recezione di modelli culturali platonico-stoici, a seguito dell'adattamento del modello della Commedia nuova attica al mondo romano nell'opera di Terenzio e, soprattutto, di Plauto». Complessivamente, dunque (pp. 57-58), «i giuristi non fecero altro che declinare quelle regole di buon senso con le quali (verosimilmente già nel secondo quarto del II secolo a.C.) si sarebbe argomentata la necessità di vietare le donazioni tra coniugi, contribuendo così ad evitare che i matrimoni diventassero *venalicia*» e, di conseguenza, «cadono tutte le ipotesi, anche di recente sostenute, che il divieto di donazione tra coniugi sia stato una creazione augustea poi celata dietro a un generico richiamo al *mos* operato dai compilatori giustiniane» (o forse anche, andrebbe soggiunto, dall'elaborazione giurisprudenziale di età classica avanzata).

³⁶ Ulp. 33 *ad Sab.* D. 24.1.32.1: ... *sed ad omnes donationes inter virum et uxorem factas, ut et ipso iure res fiant eius cui donatae sunt et obligatio sit civilis et de Falcidia ubi possit locum habere tractandum sit.*

³⁷ Ulp. 6 *ad Sab.* D. 24.1.23: *Papinianus recte putabat orationem divi Severi ad rerum donationem pertinere: denique si stipulanti spondisset uxori suae, non putabat conveniri posse heredem mariti, licet durante voluntate maritus decesserit.*

³⁸ *Imp. Antoninus A. Epicteto* C. 5.16.3 (a. 213): *Donatio mancipiorum aliarumque rerum, quas tibi ab uxore tua donatas dicis, si modo suae potestatis, cum donaret, fuit vel patris voluntate id fecit et in eadem voluntate donationis usque ad ultimum diem vitae perseveravit, [et] ex mea et divi Severi patris mei constitutione confirmata est.*

³⁹ Sull'unicità o duplicità degli interventi imperiali in materia si è sviluppato un acceso dibattito tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, i cui contenuti (unitamente agli estremi bibliografici) sono esaminati da Scevola, *La sofferta acquiescenza* cit., 610, n. 40; Id., *Giulia Domna fra Papiniano e Ulpiano* cit., 661-662, n. 15. L'esatta restituzione dei frammenti in argomento non soddisferebbe soltanto interessi eruditi, ma consentirebbero di inquadrare meglio gli orientamenti della cancelleria imperiale nella seconda metà del II secolo d.C., soprattutto laddove si voglia chiarire se la possibile adozione di una serie di provvedimenti, di portata più o meno ampia in quanto necessitati da casi particolari, avesse esaurito gli obiettivi prefissati o soltanto aperto la via a un (solo) intervento legislativo, generale e risolutivo.

Nel passaggio del trentatreesimo libro *ad Sabinum*, poi versato dai compilatori in D. 24.1.32.1, Ulpiano informa altresì che l'*oratio* pronunciata da Antonino Caracalla al cospetto del senato nel 206 d.C., in tema di conferma delle donazioni non revocate dal donante premorto al donatario, "*non solum ad ea pertinet, quae nomina uxoris a viro comparata sunt*", ma investe tutti gli atti di liberalità tra coniugi, sino a menzionare le donazioni obbligatorie e testamentarie, evidentemente non contemplate in un senatoconsulto anteriore al 197 a.C. Con la costituzione del 213, infine, Caracalla avrebbe riaffermato l'applicazione della *confirmatio* alla donazione di schiavi e cose citando il provvedimento di sette anni prima, mediante il quale si delineò una disciplina in parte innovativa e in parte ricognitiva delle prescrizioni preesistenti, ma, comunque, congegnata in modo da tratteggiare con maggiore larghezza la regolamentazione derogatrice del divieto di donazione.

3. Papiniano artefice del provvedimento?

Mentre Ulpiano avrebbe nutrito riserve circa l'alleggerimento del divieto di donazione fra coniugi, imposto dal potere imperiale⁴⁰, altri giuristi ne avrebbero invece promosso l'adozione: in specie, la ricerca della paternità sostanziale dell'*oratio Severi* condurrebbe a Papiniano. Indipendentemente dall'amicizia con Settimio per esserne forse stato compagno di studi giuridici presso Cervidio Scevola e dalla presunta parentela con Giulia Domna⁴¹, sono proprio alcuni passi inerenti al provvedimento ad avvalorare questa ipotesi: si pensi, in primo luogo, a

Ulp. 33 *ad Sab.* D. 24.1.32.16: *Oratio non solum virum et uxorem complectitur, sed etiam ceteros, qui propter matrimonium donare prohibentur: ut puta donat socer nurui vel contra, vel socer genero vel contra, vel consocer consocero qui copulatos matrimonio in potestate habent: nam ex mente orationis his quoque omnibus permissum est in eundem casum donare: et ita et Papinianus libro quarto responsorum sensit: sic enim scribit: socer nurui vel genero donavit: postea filius eius vel filia constante matrimonio vita decessit: quamquam vitium donationis perseveret, tamen, si socer nullam quaestionem donationibus intulit, post mortem eius contra heredes orationis sententia videtur intervenire: nam quae ratio donationem prohibuit, eadem beneficium datum implorabit. ut igitur valeat donatio*

⁴⁰ Ciò non gli avrebbe impedito di costruire ottime relazioni con Caracalla, le quali, secondo Honoré, *Ulpian*² cit., 22, n. 240, rimonderebbero proprio al 206, quando «*Caracalla was riding high after the fall of Plautianus. Caracalla's speech to the senate of that year about gifts between husband and wife sounds as if it was drafted by Ulpian, who was then secretary for petitions and writes about it with enthusiasm*», come sarebbe attestato dal *principium* e da parte del § 2 di D. 24.1.32. Che il giurista di Tiro avesse redatto – o partecipato a comporre – l'*oratio* non è da escludere, in quanto segretario *a libellis* e *adsessor* di Papiniano, né poteva mancare il leale sostegno alla decisione imperiale, ma dell'entusiasmo menzionato dall'autore inglese non si riesce obiettivamente a scorgere le tracce.

⁴¹ Cfr. Hist. Aug., *Carac.*, VIII 2: *Papinianum amicissimum fuisse imperatori Severo, ut aliqui loquuntur, ad finem etiam per secundam uxorem, memoriae traditur; et huic praecipue utrumque filium a Severo commendatum, atque ob hoc concordia fratrum Antoninorum fuisse* (da cui si tenderebbe a desumere anche l'origine siriana del giurista) su cui Kunkel, *Die Römischen Juristen*² cit., 227; Giuffrè, *Papiniano* cit., 642-646 e nn. 34-55; Crifò, *Ulpiano* cit., 748-749 e n. 242; Magioncalda *Un giurista* cit., 452 e n. 4. Si noti quanto fatto osservare da Giuffrè (p. 643, nn. 39-41) circa la notizia secondo cui «Papiniano sarebbe stato discepolo di Settimio Severo *sub Scaevola*: è noto che la frase che contiene l'informazione [*eum cum Severo professum sub Scaevola*] fu inserita nel manoscritto fondamentale della vita di Caracalla [Vat. Pal. 899, del X sec.] da mano del XIII secolo» (v. Th. Mommsen, *Zu Papinian Biographie* «ZSS», 11 (1890), 30-31, poi in Id., *Gesammelte Schriften*, II. *Juristische Schriften*, Berlin 1906, 64-65). Per Giuffrè, dunque, «anche a scartare l'ipotesi di una aggiunta fondata su ricordi o pubblicazioni attendibili per noi perduti, rimane che la notazione ha un suo grado di verosimiglianza cronologica e storica. Ed è in ogni caso testimonianza dell'avvertenza *ab antiquo* della dipendenza di Papiniano da quel giurista» (p. 643).

ista, Papinianus exigit, ut et filius eius qui donavit ante decesserit, et socer postea durante voluntate.

Ulpiano fa notare come l'orazione riguardi non solo il marito e la moglie, ma anche tutti gli altri (*ceteros*) ai quali è proibito donare a causa di matrimonio, come per esempio il suocero che dona alla nuora o viceversa, o il suocero al genero o viceversa, o il consuocero al consuocero che hanno in potestà i congiunti in matrimonio; infatti, è conforme allo spirito del provvedimento che persino a tutti costoro sia permesso donare nello stesso caso. Tale era la convinzione espressa da Papiniano nel libro quarto dei suoi *responsa* e, infatti, questi avrebbe scritto quanto segue, evidentemente in ordine a una variante concreta. Il suocero ha donato alla nuora o al genero, poi suo figlio o sua figlia morì in costanza di matrimonio; sebbene il vizio perduri, tuttavia, poniamo che il suocero non abbia sollevato alcuna questione sulle donazioni. Orbene, dopo la sua morte, il disposto dell'orazione si considera opponibile agli eredi perché la stessa ragione, che proibì la donazione, richiederà l'applicazione del beneficio concesso (dall'*oratio Severi*). Affinché dunque questa liberalità potesse dirsi valida, Papiniano esigeva sia che il figlio del donante fosse morto prima sia che il suocero fosse deceduto dopo, perdurando la volontà del donante stesso.

Il pensiero di Papiniano medesimo, in quel momento prefetto del pretorio e incontrastato punto di riferimento della famiglia imperiale in ordine tanto alla produzione quanto all'applicazione del diritto⁴², viene adoperato da Ulpiano in guisa di interpretazione autentica⁴³: a prescindere dal momento di redazione dei *responsa*⁴⁴, viene promosso nel modo più ampio il *favor donationis* basato sulla *perseverantia voluntatis*, muovendo dal presupposto che ciò sarebbe conforme non alla lettera del provvedimento – è possibile, infatti, mancasse una previsione esplicita nell'orazione in merito ai *ceteri, qui propter matrimonium donare prohibentur* – ma al suo spirito,

⁴² Cfr. ampiamente, sul punto, Crifò, *Ulpiano* cit., 750 e n. 252, nella sezione VIII del suo contributo, dedicata proprio a Emilio Papiniano; per la controversa *ad finitas* con Giulia Domna, v. Giuffrè, *Papiniano* cit., 646 e n. 55, mentre si tratterebbe di una "Spielerei" della *Historia Augusta* per D. Liebs, Aemilius Papinianus, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, Hrsg. R. Herzog, P. Lebrecht Schmidt, IV. *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur. 117 bis 284 n. Chr.*, Hrsg. K. Sallmann, München 1997, 118, n. 1. Da ultima, D. Okoń, *Album senatorum, I. Senatores ab Septimii Severi aetate usque a Alexandrum Severum (193-235 AD)*, Szczecin 2017, 25, ha segnalato apoditticamente che «*pater eius ad finis imperatori Severo per secundam uxorem fuit, ita familia ex Africa vel Oriente venit*».

⁴³ Ne costituisce riprova Ulp. 6 *ad Sab.* D. 24.1.23 (v. *supra*, n. 37), in cui il giurista di Tiro si rimette all'interpretazione papiniana – come fosse uscita direttamente dalla bocca dell'imperatore – circa l'*oratio Severi "ad rerum donationem"*: si noti che, nel caso di specie, *recte* è accompagnato dal duplice impiego di *putare* al passato (*Papinianus putabat [...] non putabat*). È possibile, dunque, che al giurista sia stato chiesto un parere sull'applicazione di un provvedimento, alla cui ideazione non avesse contribuito, e che Ulpiano gli fosse accanto in quel momento. Sul punto, dopo aver ricordato come «*Ulpian was the only lawyer whom he cites in the imperfect*», Honoré, *Ulpian*² cit., 16-17, individuava il contesto del passo in «*a disputation, which Ulpian was attending as a pupil or follower of Papinian, or a discussion in a case heard by Severus in which they were both members of the emperor's council*».

⁴⁴ Momento di poco posteriore al 206 d.C., se è vero che Papiniano «avrebbe redatto la seconda parte dei *responsa*, che inizierebbe proprio dal libro 12, *solo imperante Caracalla*. Ciò, per vero, implicherebbe che Papiniano, morto nel 212, avesse redatto 7 libri della sua opera in un solo anno, considerato che Caracalla governò senza l'affiancamento di Settimio Severo solo a partire dal 211, peraltro, essendogli associato nel comando il fratello Geta» (così Dursi, *Ricerche* cit., 135, il quale tuttavia reputa ragionevolmente, sulla scorta di Honoré, *The Severian Lawyers* cit., 206, che la collocazione cronologica dell'opera nel suo complesso si dipani più distesamente fra il 205 e il 212; l'opinione opposta è stata propugnata da Liebs, Aemilius Papinianus cit., 121, secondo cui «*das Ganze entstand zwischen 206 und 212, B. 1-12 vor and 14-19 nach dem Tod des Septimius Severus am 4. Februar 211 oder seiner Konsekration Mai/Juni, wobei eine sukzessive Veröffentlichung in zwei oder mehreren Teilen am wahrscheinlichsten ist*»).

corrispondente alla *mens* del legislatore. Per Papiniano, dunque, si sarebbe trattato di raccomandare la massima estensione possibile dei benefici in questione⁴⁵, compatibilmente con il formale ossequio del divieto di donazione⁴⁶: mentre, ad avviso di Ulpiano, questo disegno avrebbe finito per scardinare materialmente il divieto, invece per il *praefectus* avrebbe sanato situazioni incresciose sul piano dell'*humanitas* e della *benignitas*, dovute soprattutto a eredi irrispettosi della perdurante e irretrattabile volontà genitoriale. Che questa sua persuasione esprimesse un coinvolgimento ben superiore alla formulazione di una mera *interpretatio* è desumibile, per il medio linguistico del giurista di Tiro, dalla flessione verbale *sensit*, la cui intensità è incomparabilmente superiore a *putat, ait o dicit*; se, inoltre, si correla questo indizio testuale a *exigit*⁴⁷, presente nella parte finale del passo, è ben difficile esimersi dal ritenere «che egli [Papiniano] avesse avuto un qualche ruolo nella elaborazione dell'*oratio*»⁴⁸. Identificandosi idealmente con il legislatore o, forse, completando il programma di quest'ultimo, Papiniano stesso finiva per dettare le condizioni, sussistendo le quali la *confirmatio* avrebbe operato (*et filius eius qui donavit ante decesserit, et socer postea durante voluntate*): decisione che sarebbe congruo attribuire all'artefice della *mens legislatoris*, tanto sul piano concettuale quanto su quello operativo.

In secondo luogo, rileva un passo appartenente al dodicesimo libro dei *responsa papiniane*, escerpibile da

Vat. Fragm. 294.2 (Pap. 12 resp.): *cur ergo quod vir uxori dedit, morte soluto matrimonio, si voluntas perseueravit, fini decimarum auferri non oportere maximi principes nostri suaserunt et ita senatus censuit? Sed nimirum liberi, qui repulsam donationis auctoritate iuris tulerunt, aliis rationibus ad bona patris perveniunt, ac plerique plus habere quam fratres iurgiis eiusmodi contendunt.*

⁴⁵ Cfr. K. Misera *Die Drittwirkung des Schenkungsverbots unter Ehegatten*, «ZSS», 93 (1976), 51-59.

⁴⁶ Sull'individuazione di un punto di equilibrio fra persistenza del divieto di donazione e attenuazione dei suoi effetti, da rinvenire nella *ratio* del provvedimento, v. U. Babusiaux, *Ex sententia senatus consulti. Zu Auslegung und Anwendung von Senatsbeschlüssen bei Papinian*, in *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, Hrsg. P. Buongiorno, S. Lohsse, Stuttgart 2022, 211, secondo la quale «*Papinians Argument für die Erweiterung des Anwendungsbereichs der oratio nam quae ratio donationem prohibuit, eadem beneficium datum implorabit weist zudem nur darauf hin, dass die Oratio Antonini spiegelbildlich zum Schenkungsverbot gelten muss und damit auch Personen aus dem vermögensrechtlichen Umfeld von Mann und Frau erfasst. Erneut wird also die Oratio über ihren Wortlaut hinaus angewendet, womit ein weiterer Anwendungsfall des status ratiocinativus vorliegt*». La parte finale del § 26, ad avviso della studiosa, attesta una 'decisione' interpretativa di Papiniano, secondo cui '*vitium donationis perseverat*' (e la liberalità continua a essere *unwirksam*) «*bis auch der Schwiegervater unter Aufrechterhaltung des Schenkungswillens verstorben ist*» (p. 212), sicché ancora una volta «*ist also die Auslegung des Senatsbeschlusses mit einer eigenen Rechtsfindung des Juristen kombiniert und wird zu einem sinnvollen Ganzen verbunden*».

⁴⁷ Del lemma è attestato non solo un larghissimo uso nelle costituzioni imperiali, ma anche un significativo impiego da parte del giurista di Tiro in ordine alle determinazioni assunte dal pretore: a titolo meramente esemplificativo, appartengono alle prime C. 5.31.6 (a. 224), C. 6.2.5 (a. 223), C. 9.22.3 (a. 227), mentre vanno ascritte alle seconde – di Ulpiano – 39 *ad ed. D.* 37.11.1.8, 52 *ad ed. D.* 36.4.1.1 e 56 *ad ed. D.* 47.8.4.6, cui si possono accostare 15 *ad ed. D.* 5.3.20.11 (*senatus*), 49 *ad Sab. D.* 18.4.2.3 (*aequitatis ratio*) e 2 *off. proc. D.* 25.3.5.15 (*pietatis ratio*).

⁴⁸ Così Dursi, *Ricerche cit.*, 153, il quale avrebbe poi fatto notare come (p. 343) «con Papiniano, in qualche misura, si arresta la spinta innovativa dei giuristi in materia di *causa donationis*, considerato che a partire dagli altri grandi giuristi severiani, Ulpiano e Paolo, in particolare, e fino all'età diocleziana, non risultano innovazioni degne di nota, se non un tentativo ulpiano di riconoscere in via di eccezione e per *benigna interpretatio*, la possibilità di realizzare la donazione con un atto scritto produttivo dell'effetto traslativo. Si trattava di una prospettiva che, in qualche misura, prefigurava cambiamenti che sarebbero successivamente intervenuti».

Il giurista si sarebbe chiesto, presumibilmente in connessione (*ergo*) con le argomentazioni sviluppate nel § 1⁴⁹, per quale ragione i 'nostri' sommi principi consigliarono, e così decretò il senato, che non dovesse essere portato via ciò che il marito ha dato alla moglie, nella misura massima di un decimo dell'asse ereditario, una volta dissolto il matrimonio dalla morte del primo se questi ha perseverato nella volontà di donare. La risposta al quesito, tuttavia, difficilmente sarebbe stata estratta dal *dictum* papiniano, a causa della sua disarmante banalità sostanziale, che accredita l'impressione di un glossema postclassico⁵⁰: i figli, senza dubbio, non avrebbero tollerato il rigetto della donazione ossequiando l'autorità del diritto e sarebbero entrati nella disponibilità dei beni paterni per altre vie, in quanto la maggior parte di essi pensano di

⁴⁹ Vat. Fragm. 294.1 (Pap. 12 resp.): *Quod pater filiae, quam habuit ac retinuit in potestate, donavit, cum eam donationem testamento non confirmasset, filiae non esse respondi; nam et peculia non praelegata communia fratrum esse constabat. diuersa ratio est contra legem Cinciam factae donationis. tunc enim exceptionem voluntatis perseuerantia doli replicatione perimit; cum pater filiis, quos habuit ac retinuit in potestate, donat, nihil prodest non mutari uoluntatem, quoniam quod praecessit totum inritum est. unde cum filius in diuisione bonorum penes fratrem quod pater donauerat errore lapsus reliquit, portionem eius non esse captam usu Servio Sulpicio placuit, quod neque frater ipse donauerat neque pater donare poterat.* Il brano, analizzato da M. de Filippi, *Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo*², Bari 2012, 151-154, è stato ora riesaminato da Dursi, *Ricerche cit.*, 149-154, alla luce di una differente prospettiva circa il richiamo alla *lex Cincia*. Per la prima, infatti, il *responsum* papiniano avrebbe presupposto una donazione superiore al limite consentito; per il secondo, invece, nel brano non vi sarebbero agganci in tal senso, sicché il provvedimento sarebbe stato menzionato «al solo scopo di evidenziare il diverso modo di operare della *perseuerantia voluntatis*» (p. 151, n. 99). In questa sede, non è possibile procedere alla puntuale esegesi del passo, ma va rammentato come la donazione effettuata a favore della *filia alieni iuris* ne avrebbe incrementato il peculio e la medesima, per fruire effettivamente della liberalità, avrebbe dovuto essere emancipata senza che fosse intervenuta *l'ademptio*. Diversamente, senza conferma testamentaria la *donatio* sarebbe stata invalida, in quanto «non sarebbe bastata una concessione tacita di esso [peculio], ma sarebbe stato necessario un apposito legato di peculio a suo favore ... [vale a dire] un prelegato, idoneo a sottrarre alcuni cespiti dalla divisione con gli altri fratelli» (Dursi, *Ricerche cit.*, 150). Dunque, a prescindere all'esclusione dell'*usucapio pro donato* di cui Papiniano darebbe conto nella parte finale del § 1, se nel caso della violazione della *lex Cincia* il meccanismo *exceptio-replicatio* avrebbe consentito alla *perseuerantia voluntatis* di sanare il vizio, la medesima soluzione non sarebbe valsa per le donazioni a favore dei *fili in potestate*, in quanto queste ultime sarebbero state invalide *ab origine*: sicché, pur mancando la *poenitentia* del *pater* sino al momento della sua morte, non sarebbe intervenuta alcuna convalidazione (né sarebbe potuta soccorrere una *tacita liberalitas*, come notato da J. Gaudemet, *Perseuerantia voluntatis*, in *Mèlanges Philippe Meylan à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire*, I. *Droit romain*, Lausanne 1963, 148).

⁵⁰ Senz'altro autentico è il richiamo del giurista severiano alla *suasio* pronunciata dai *principes nostri* e alla deliberazione senatoria, vale a dire all'*oratio Severi* del 206 d.C. e al suo contenuto essenziale, ma, per il resto, la natura glossematica del § 2 pare difficilmente confutabile, come sostenuto, in specie riguardo alla risposta '*sed - contendunt*', da G. G. Archi, *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano 1960, 220 e da de Filippi, *Fragmenta Vaticana*² cit., 220. Pur non negando in assoluto rifacimenti postclassici, Dursi, *Ricerche cit.*, 152, fa notare che il testo riecheggia le riflessioni di Papiniano: questi, infatti, «parrebbe riflettere intorno al fatto che a seguito della morte del marito il matrimonio è venuto meno, ma la *voluntas donandi* del marito era rimasta intatta. La questione che si poneva al giurista doveva essere stata quella di stabilire se la *perseuerantia voluntatis* potesse rendere valida una siffatta donazione. In effetti, alla luce di ciò, parrebbe porsi qualche analogia con la questione affrontata dal giurista nel paragrafo precedente. D'altra parte, l'assimilazione tra l'ipotesi della donazione - invalida - al figlio da parte del *pater* che ne aveva conservato la *potestas* fino alla morte e quella della nullità della donazione *inter virum et uxorem* è frequente nelle fonti». Non sarei, invece, così certo che l'espressione "*fini decimarum*" appartenga all'*oratio Severi*, o, quantomeno, che la stessa contemplasse tale limitazione circa la sanabilità delle donazioni; ancora, per meglio dire, che la finalità del provvedimento - mitigare il divieto di donazione fra coniugi, senza abrogarlo - fosse conseguita attraverso siffatta quantificazione, la quale sarebbe potuta essere introdotta successivamente (forse, tramite rescritto mirante a frenare specifici abusi della convalidazione), essendo estranea al libro 12 dei *responsa* papiniani.

ottenere più dei fratelli sollevando contese di questo tipo. Seguendo una recente opinione, l'apporto del testo – in quanto attinto dai *responsa* di Papiniano – consentirebbe di arricchire le informazioni sull'*oratio Severi*, la quale avrebbe stabilito che «i beni donati non dovessero essere sottratti alla moglie a condizione che non oltrepassassero i limiti del dieci per cento del patrimonio ereditario»⁵¹, vincolo spiegabile, se genuino, sul presupposto che l'obiettivo del provvedimento sarebbe stato quello di mitigare (e non di abrogare) il divieto di donazione *inter virum et uxorem*.

4. Il ruolo di Giulia Domna.

Non vi è dubbio che i principi severiani abbiano promosso innovazioni legislative idonee a recepire i mutamenti intervenuti *medio tempore*, con speciale riguardo al matrimonio: si sarebbe trattato «de mettre le droit en harmonie avec l'évolution des mœurs et des idées, les transformations des structures familiales ou des rapports entre patron et affranchis, la libération de la femme, la déchéance de la loi Cincia»⁵². L'attuazione degli indirizzi di politica del diritto sarebbe spettata ai giuristi-funzionari che, oltre a redigere i provvedimenti, ne avrebbero assicurato la corretta interpretazione (vuoi autentica, vuoi evolutiva): una testimonianza di questo ruolo è offerta da Papiniano con riguardo alla paternità giuridica dell'*oratio Severi et Antonini* del 206 a.C., ma resta da capire come e dove fosse maturata la spinta favorevole a edulcorare il divieto di donazione fra coniugi.

Pur in assenza di attestazioni dirette – sussistendo le quali, invero, il problema neppure si porrebbe – è plausibile ipotizzare che la *suasio* pronunciata in senato dal giovanissimo Caracalla avesse avuto origine da riflessioni e ragionamenti formulati nell'ambiente di colei che sarebbe stata, prima di Teodora, l'imperatrice più potente della storia romana: Giulia Domna, siriana di Emesa, la quale avrebbe persino dato luogo a un 'circolo' frequentato dai maggiori intellettuali e scienziati dell'epoca⁵³. In questa sede, sulle origini e la composizione del personale gravitante attorno alla seconda moglie di Settimio Severo, nonché madre di Caracalla e Geta, ci si può soffermare solo *per indicem*: soccorre, in proposito, la ricca e meditata monografia di Francesca Ghedini⁵⁴, in cui vengono tratte le somme di annose discussioni⁵⁵. Orbene, a questo contesto relazionale

⁵¹ Così Dursi, *Ricerche* cit., 153, secondo cui «certo è, in definitiva, che nel brano in esame Papiniano si concentrava sul diverso atteggiarsi della *perseverantia voluntatis*, lasciando anche in questa occasione trasparire un approccio fortemente favorevole alla donazione».

⁵² Gaudemet, *Perseverantia voluntatis* cit., 157.

⁵³ Phil., *Vita Apoll.*, I 3: μετέχοντι δέ μοι τοῦ περὶ αὐτὴν κύκλου καὶ γὰρ τοὺς ῥητορικοὺς πάντας λόγους ἐπήνει καὶ ἡσπάζετο, cui si aggiunga Dio Cass.-Xiph., LXXVI 15, 7: καὶ ἡ μὲν αὐτὴ τε φιλοσοφεῖν διὰ ταῦτ' ἤρξατο καὶ σοφιστᾶς συνήμερευεν.

⁵⁴ F. Ghedini, *Giulia Domna. Una siriana sul trono dei Cesari*, Bari 2020, 102-112, per la quale l'imperatrice fu (p. 112) «una donna colta, interessata, curiosa che, se da un lato cercò, nei tempi difficili, rifugio nella cultura, dall'altro la promosse con determinazione negli anni in cui il potere fu saldamente nelle sue mani, facendosi anche promotrice di iniziative importanti come la stesura della biografia di Apollonio di Tyana. Furono proprio questi suoi interessi culturali, coltivati nel corso di tutta la vita, a guadagnarle quell'appellativo di filosofa con cui fu consegnata alla storia: un appellativo che le conferì un'aura di novità che colpì i moderni non meno dei suoi contemporanei e fece di lei un modello per le donne di potere».

⁵⁵ Alla luce delle ottime ricostruzioni di B. Levick, *Julia Domna. Syrian Empress*, London 2007, 107-123 e di Viarengo, *Il circolo* cit., 191-201, si fronteggiano due tendenze opposte, facenti rispettivamente capo a V. Duruy, *Histoire de Rome*², 6, Paris 1883, 115-119, fautore della tesi in base alla quale Giulia Domna avrebbe riunito i principali uomini di cultura della sua epoca, e a G. W. Bowersock, *The Greek Sophists in the Roman Empire*, Oxford 1969, 101-109, per cui i frequentatori dell'imperatrice si sarebbero ridotti a un novero risicatissimo. In base al primo orientamento, al "banchetto di sapienti" avrebbero preso parte la sorella (Giulia Mesa) e le nipoti (Giulia Soemia e Giulia Mamea) dell'imperatrice, i poeti e letterati Oppiano, Eliano e Gordiano (quest'ultimo futuro imperatore), il sofista Filostrato, i medici Sereno Sammonico e

non parrebbero estranei anche i giuristi, innanzitutto nella persona di Papiniano, il quale, in progresso di tempo, avrebbe coinvolto anche Ulpiano⁵⁶ e Paolo: si sarebbe discusso ὑπὲρ θεῶν ὑπὲρ ἑθῶν ὑπὲρ ἠθῶν ὑπὲρ νόμων, attribuendo ampio spazio alla riflessione sulla giustizia e sulle leggi⁵⁷. Inoltre, «l'ipotesi di un gruppo più o meno stabile di uomini di cultura vicini a Domna potrebbe essere più convincente se riferita al periodo romano, in particolare agli anni fra il 204 e il 208, vale a dire fra la morte di Plauziano e la partenza per la Britannia quando, se si eccettua la visita in Africa durante la quale è da collocare quella sorta di summit di dotti, organizzato forse anche su suggerimento dell'Augusta, dal retore Antipatro, la corte fu stanziale a Roma ed era quindi più facile per Domna organizzare incontri con gli intellettuali del tempo»⁵⁸. Uniti anche dall'avversione per il prefetto del pretorio eliminato nel gennaio 205, l'imperatrice e Papiniano avrebbero particolarmente brillato sotto il profilo della progettualità una volta terminato il periodo in cui la figura di entrambi era stata oscurata da Plauziano⁵⁹: si può quindi ragionevolmente ipotizzare che il biennio 205-206 avesse fatto registrare una particolare influenza di Giulia Domna sulle decisioni del marito e dei suoi collaboratori più stretti, in termini di forma normativa assunta dalle riflessioni elaborate negli anni precedenti. La famiglia e il matrimonio avrebbero rappresentato le materie prontamente suscettibili d'intervento, mentre nel 212 – anno destinato ad aprire un periodo nel quale la potenza dell'Augusta avrebbe raggiunto l'apogeo – «a lei e al suo concetto di ecumenismo si deve forse l'accelerazione nella concessione del diritto a tutte le province dell'impero (*constitutio Antoniniana*); e nei mesi precedenti l'emanazione del provvedimento possiamo credere che l'imperatore e la sua dotta madre abbiano incontrato i più importanti giuristi dell'epoca»⁶⁰.

Non si tratta di ambiti tra loro estranei perché, muovendo da un preciso presupposto, sarebbe stato perseguito il medesimo obiettivo: nella visione di Domna, non aliena da influssi pitagorico-platonici⁶¹ (benché mediati dall'incidenza dei sistemi posteriori e intrisi di spiritualità orientale), il filosofo avrebbe dovuto supportare tanto il politico quanto il giurista, ispirandone le decisioni affinché l'utilità pubblica fosse soddisfatta⁶².

Galeno (in età avanzata), la matrona romana Arria, lettrice di Platone; ulteriori ricerche avrebbero ampliato l'elenco, inserendovi gli storici Cassio Dione e Mario Massimo, Aspasio di Ravenna e il sofista Antipatro di *Hierapolis*, nonché Ateneo, Apollonio di Atene, Eraclide di Licia, Ermocrate di Smirne e Alessandro di Afrodisia. Ben più cauto il secondo orientamento, a tenore del quale gli "assidui" di Giulia Domna sarebbero stati soltanto i sofisti Filostrato e Filisco, cui si sarebbe forse aggiunto il primo dei due Gordiani: per Bowersock, *The Greek Sophists* cit., 108-109, infatti, «*great and ambitious man of the age did not settle down to diverting an empress. Fame and fortune lay more obviously elsewhere. Most of the persons in Julia κύκλος will have been lesser philosophers and sophists, whose names, if we had them, would be unfamiliar to us [...] For they were plotting careers in the Roman government, keeping close to the emperor, [so] they have more to do than edify an empress*» (considerazioni alquanto aprioristiche e che celano, forse, qualche pregiudizio: certamente, lo studioso non tenne conto dei frequenti trasferimenti di Giulia Domna, i quali agevolavano incontri e aggregazioni).

⁵⁶ Cfr. P. Frezza, *La cultura di Ulpiano*, «SDHI», 34 (1968), 363-375; Viarengo, *Il circolo* cit., 195-196.

⁵⁷ Cfr. Crifò, *Ulpiano* cit., 734-736.

⁵⁸ Ghedini, *Giulia Domna* cit., 105.

⁵⁹ Secondo Magioncalda *Un giurista* cit., 458-465, tuttavia, sarebbe stato quasi impossibile accedere alla prefettura del pretorio senza avere rivestito in precedenza quella dell'annona o dei vigili, sicché Papiniano – sulla base di un ragionamento presuntivo e della constatazione secondo cui i *fasti* dei prefetti dell'annona in epoca severiana risultano molto lacunosi – sarebbe divenuto *praefectus annonae* nel 203, destinato a rimanervi a lungo se la caduta in disgrazia di Plauziano non avesse rimescolato le carte.

⁶⁰ Ghedini, *Giulia Domna* cit., 111-112.

⁶¹ Cfr. Viarengo, *Il circolo* cit., 195.

⁶² Cfr. Levick, *Giulia Domna* cit., 119-120, secondo cui l'attività dell'imperatrice sarebbe stata «*politically conservative*» e avrebbe contribuito (o, forse, mirato) ad accreditare l'immagine del marito come «*good ruler*»: assumendo a modello la figura di Vespasiano, «*the monarch has to be liberal, not to let his*

Ciò, tuttavia, non sarebbe stato possibile se non promuovendo la concordia, sia nelle forme più elementari (inerenti alla cellula fondamentale della società romana, rappresentata dalla famiglia fondata sul matrimonio) sia in una prospettiva universalistica (coinvolgente tutti i popoli dell'impero)⁶³.

5. Epilogo.

Può dunque apparire singolare che, nella fase ideativa di innovazioni legislative del tipo di quelle poi introdotte dall'*oratio Severi*, il potere imperiale abbia fruito delle sollecitazioni intellettuali dell'imperatrice al fine di formulare gli indirizzi generali di politica del diritto e la medesima abbia persino ispirato soluzioni tecniche adottate dai giuristi: tuttavia, se consideriamo le circostanze concrete in cui ciò si sarebbe verificato, fra il 205 e il 206 d.C., riscontriamo una logica di collaborazione istradata lungo due direttrici, forse ancora ben conciliabili. Da un lato, infatti, si riconosceva al principe un amplissimo potere normativo, «in grado cioè di vincolare alla propria volontà la condotta dei sudditi di un impero sterminato»⁶⁴; dall'altro, la giurisprudenza orgogliosamente conservava uno spazio di autonomia scientifica entro il quale prospettazioni controversiali foriere di un moderato dissenso si affiancavano a elaborazioni finalizzate ad attuare la volontà imperiale. Lungi dal volere introdurre artificiose separazioni, Papiniano spiccò all'interno della scienza giuridica severiana per la sua versatilità mai arrendevole, come avrebbe testimoniato il sacrificio finale a fronte della richiesta – formulata da un potere sprezzante delle più elementari regole di convivenza – di tradire la sua natura più autentica di uomo e di giurista.

BIBLIOGRAFIA:

Ankum H., *Papiniano, ¿Un jurista oscuro?*, «Sem. Compl.», 1 (1990), 33-64.

Archi G. G., *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano 1960.

Babusiaux U., *Ex sententia senatus consulti. Zu Auslegung und Anwendung von Senatsbeschlüssen bei Papinian*, in *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, Hrsg. P. Buongiorno, S. Lohsse, Stuttgart 2022, 187-221.

Bertolazzi R., *Julia Domna and her Divine Motherhood: A Re-examination of the Evidence from Imperial Coins*, «The Classical Journal», 114, 4 (2019), 464-486.

*absolute power descend into arbitrariness, to check subversive movements only by making it certain that they will be punished if put into action; the emperor must respect the laws, yielding to them when his private interests are concerned, and he must pay particular regard to the gods; he must be careful over the education of his sons, and they must be controlled; freedmen too have to be kept in check. Finally, the selection of governors must ensure that men are chosen who are appropriate to the provinces, especially those of the east. The subject of the rule's relation to the law was a particularly well-worn one, definitively settled under Severus in favour of the emperor». È pensabile, sul punto, che Giulia Domna fosse influenzata da Filostrato, cui aveva commissionato la biografia di Apollonio di Tyana e che accettava pienamente il potere imperiale, ma si opponeva agli imperatori "tiranni" (Viarengo, *Il circolo cit.*, 195).*

⁶³ Non è casuale, come riferisce Levick, *Julia Domna cit.*, 81, che dopo la «domestic revolution» del gennaio 205, Domna «is shown with her husband and the boys on the reverse: the result is FELICITAS PVBLICA guaranteed by PERPETVA CONCORDIA». In aggiunta, oltre ad assumere il titolo di *mater patriae* e *mater castrorum*, si sarebbe inneggiato a lei in termini di *pax, virtus e pudicitia*: per una dettagliata ricerca in argomento, cfr. da ultimo R. Bertolazzi, *Septimius Severus and the Cities of the Empire*, Faenza 2020, 29-226, mentre, sul piano della ricerca numismatica (per l'intera età severiana), cfr. in precedenza E. Manders, *Coining Images of Power. Patterns in the Representation of Roman Emperors on Imperial Coinage, A.D. 193-284*, Leiden - Boston 2012, 155-224.

⁶⁴ Così A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 376.

- Bertolazzi R., *Septimius Severus and the Cities of the Empire*, Faenza 2020.
- Bertolazzi R., *Women in the Severan Dynasty*, in *The Routledge Companion to women and Monarchy in the Ancient Mediterranean World*, cur. E. D. Carney, S. Müller, New York 2021, 452-562.
- Bowersock G. W., *The Greek Sophists in the Roman Empire*, Oxford 1969.
- Buongiorno P., *Il divieto di donazione fra coniugi nell'esperienza giuridica romana, I. Origini e profili del dibattito giurisprudenziale fra tarda repubblica ed età antonina*, Lecce 2018.
- Caliri E., *Megalodoria e sophia di Bulla Felix*, «Mediterraneo antico. Economie società e culture», 12, 1-2 (2009), 97-109.
- Crifò G., *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, «ANRW», 2, 15, Berlin - New York 1976, 708-789.
- De Bernardi M., *La 'Legge delle Citazioni' del 426 d.C. e l'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del vigente Codice di procedura civile italiano*, «Rivista di Diritto Romano», 13 (2013), 1-11.
- De Filippi M., *Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo²*, Bari 2012.
- Dursi D., *Ricerche sulla donazione in diritto romano*, Napoli 2024.
- Duruy V., *Histoire de Rome²*, 6, Paris 1883.
- Frezza P., *La cultura di Ulpiano*, «SDHI», 34 (1968), 469-509.
- Gaudemet J., *Perseverantia voluntatis*, in *Mèlanges Philippe Meylan à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire, I. Droit romain*, Lausanne 1963, 139-157.
- Ghedini F., *Giulia Domna. Una siriana sul trono dei Cesari*, Bari 2020.
- Giomaro A. M., *La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardo antiche e giustinianee*, «Studi Urbinati A. Scienze giuridiche, politiche ed economiche», 67, 1-2 (2016), 7-75.
- Giuffrè V., *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, «ANRW», 2, 15, Berlin - New York 1976, 632-666.
- Gualandi G., *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I, Milano 1963.
- Guarino A., *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli 1968.
- Honoré A. M., *The Severian Lawyers: a Preliminary Survey*, «SDHI», 28 (1962), 162-232.
- Honoré T., *Emperors and Lawyers. With a palinogenesia of third-century Imperial Rescripts. 193-305 AD²*, Oxford 1994.
- Honoré T., *Ulpian. Pioneer of Human Rights²*, Oxford 2002.
- Kleňová V., *Die Schenkung unter Auflage im römischen Recht*, Köln 2023.
- Kunkel W., *Die Römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung²*, Köln - Weimar - Wien 1967.
- Levick B., *Julia Domna. Syrian Empress*, London 2007.
- Liebs D., *Aemilius Papinianus*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, Hrsg. R. Herzog, P. Lebrecht Schmidt, IV. *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur. 117 bis 284 n. Chr.*, Hrsg. K. Sallmann, München 1997, 117-123.
- Lovato A., *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari 2003.
- Magioncalda A., *Un giurista al servizio dell'imperatore. La carriera di Emilio Papiniano*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 30, 2 (2000), 451-477.
- Manders E., *Coining Images of Power. Patterns in the Representation of Roman Emperors on Imperial Coinage, A.D. 193-284*, Leiden - Boston 2012.
- Misera K., *Die Drittwirkung des Schenkungsverbots unter Ehegatten*, «ZSS», 93 (1976), 41-51.
- Mommsen Th., *Zu Papinian Biographie*, «ZSS», 11 (1890), 30-33, poi in Id., *Gesammelte Schriften*, II. *Juristische Schriften*, Berlin 1906, 64-67.

- Okoń D., *Album senatorum, I. Senatores ab Septimii Severi aetate usque a Alexandrum Severum (193-235 AD)*, Szczecin 2017.
- Pflaum H.-G., *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire Romain*, Paris 1960.
- Russo Ruggeri C., *Ancora qualche riflessione sulla politica legislativa di Giustiniano in riguardo ai iura al tempo del Novus Codex*, «AUPA», 17 (2014), 155-175.
- Scevola R., *Negotium mixtum cum donatione. Origini terminologiche e concettuali*, Padova 2008.
- Scevola R., *Utilitas publica, II. Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova 2012.
- Scevola R., *La sofferta acquiescenza del giurista alla volontà imperiale: annotazioni su Ulp. 32 ad Sab. D. 24.1.5.2*, in *Liber amicorum per Sebastiano Tafaro. L'uomo, la persona, il diritto*, cur. A. F. Uricchio, M. Casola, I, Bari 2019, 583-626.
- Scevola R., *Giulia Domna fra Papiniano e Ulpiano: alcune considerazioni sull'oratio Severi (206 d.C.)*, in *Scritti per Francesco Maria Silla*, cur. L. d'Amati, L. Garofalo, Napoli 2024, 651-676.
- Schiavone A., *lus. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005.
- Shaw B. D., *Il bandito, L'uomo romano*, cur. A. Giardina, Bari 1989.
- Speidel M. P., *Die Denkmäler der Kaiserreiter. Equites singulares Augusti*, Köln 1994.
- Viarengo G., *Il circolo di Giulia Domna tra proiezione e realtà storica*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 37, 1 (2007), 191-201.

NOTE BIOGRAFICHE DEGLI AUTORI

Alegiani, Silvia è dottoressa di ricerca in Storia, Territorio e Patrimonio culturale presso l'Università degli Studi Roma Tre. Ha collaborato come dottoranda al PRIN 2017 "L'Architettura dell'Imperatore. Residenze ufficiali e private, paesaggi urbani e porti nell'età di Adriano (117-138 AD)". Ha all'attivo numerosi scavi urbani e suburbani come libera professionista e un master interfacoltà di II livello in Architettura per l'Archeologia. Si occupa prevalentemente di epigrafia dell'*instrumentum*, di archeologia dell'architettura e metodologia della ricerca archeologica. Ha recentemente pubblicato una Guida per Edipuglia (2023) per lo studio dei laterizi bollati e alcuni articoli di approfondimento sul tema per "Archeologia dell'Architettura" (2015-2022). Si è occupata dello studio della collezione dei bolli conservati a Villa Maruffi (RomaTre Press 2016) e ha condotto negli ultimi anni una vasta analisi dell'edificato ostiense tramite i laterizi bollati *in situ*, i cui risultati sono attualmente in corso di stampa per L'Erma di Bretschneider.

Armani, Sabine est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches (2024) à l'Université Sorbonne Paris Nord où elle enseigne depuis 2004. Elle est rattachée au laboratoire pluridisciplinaire Pléiade (UR 7338) dont elle est responsable d'un axe. Elle est spécialiste de la péninsule Ibérique à l'époque romaine, à laquelle elle a consacré sa thèse de doctorat (2002), et de la parenté dans le monde romain, sujet de son mémoire inédit d'habilitation. Depuis 2003, elle est rédactrice à *L'Année épigraphique* où elle a notamment en charge les notices de la péninsule Ibérique.

Assorati, Giovanni è dottore di ricerca in Storia Antica (storia romana) presso l'Università degli studi di Bologna con una tesi prosopografica dal titolo *L'adlectio nell'alto impero tra i Flavi e i Severi*. È stato attivo come collaboratore universitario, in qualità di assegnista di ricerca, presso cattedre di storia romana e di storia delle religioni dell'Università di Bologna, nonché di iniziative di alta divulgazione come esposizioni temporanee (con la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e l'associazione Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini) e progetti europei di valorizzazione storico-culturale (con l'Istituto per i Beni Culturali dell'Emilia-Romagna), è inoltre autore di diversi articoli scientifici e della monografia *I primi cristiani in Emilia-Romagna tra prosopografia e storia* (Bologna, BraDypUS 2014).

Contel, Giovanni è dottore di ricerca in *Storia, Antropologia, Religioni, curriculum* di Storia Moderna presso Sapienza Università di Roma, ed è uno studioso di politica e cultura rinascimentale italiana ed europea fra i secoli XV e XVI, in una prospettiva congiunta tra l'autunno del (o tardo) medioevo e la prima età moderna. Dopo aver concluso il suo dottorato con una tesi dal titolo *Tutti gli uomini dell'imperatore. Alle origini del "partito imperiale" in Italia (1490 ca. - 1520 ca.)*, discussa a Roma il 4 febbraio 2022, è stato ricercatore post-doc e borsista presso l'Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli (2022-2024). Attualmente è ricercatore post-doc a Roma presso la Giunta Storica Nazionale con un progetto di ricerca di storia intellettuale della cultura storica e della storiografia italiana tra la fine del XIX e la metà del XX secolo, in una prospettiva che unisce i suoi temi di ricerca sull'Impero tra Medioevo, Rinascimento ed età moderna con alcuni profili dei maggiori storici che se ne sono occupati in chiave europea, in primis Federico Chabod. Ha pubblicato alcuni saggi sulla diplomazia ispano-imperiale a Roma nel primo '500, sui membri della cancelleria imperiale reclutati tra le fila dell'umanesimo italiano, una nota interpretativa e storiografica riguardo un recente volume miscelaneo di studi sull'Italia imperiale, inoltre una rassegna sulla violenza e la guerra nel Rinascimento. Sono in preparazione una monografia sui conti palatini e alcuni studi sui vicariati imperiali, di nomina imperiale e papale, sulla nobiltà filoimperiale di Vicenza e Verona, anche da un punto di vista prosopografico, e sugli incontri tra Niccolò Machiavelli e alcuni personaggi dell'entourage imperiale durante le guerre d'Italia.

De Camillis, Daniele è dottorando dal 2022 del dottorato nazionale DREST (*Italian Doctoral School Of Religious Studies*), presso Università di Modena e Reggio Emilia e Università per stranieri di Siena. Il suo Progetto di ricerca è dedicato a *La formazione e la cultura scientifica degli ordini regolari nella Roma di età moderna, fra XVI e XVII secolo* (tutor. Prof. Maurizio Sangalli (Unistrasi), co-tutor prof.ssa Federica Favino (Sapienza)). Dal 2023 collabora presso l'Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose di Firenze, gestendo attività seminariali e di promozione delle attività culturali promosse dall'Istituto.

De Longis, Eleonora è Prima Tecnologa presso l'Istituto Italiano di Studi Germanici (EPR), dove è responsabile delle infrastrutture di ricerca Archivio storico e Biblioteca. Conseguito il dottorato di ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie presso la Sapienza Università di Roma, si è occupata prevalentemente di riordinamento, inventariazione e valorizzazione di archivi storici presso l'Archivio Apostolico Vaticano, l'Archivio Centrale dello Stato, la Fondazione Istituto Gramsci, il Parco archeologico di Ostia Antica. I suoi attuali interessi di ricerca si concentrano sulla storia degli istituti culturali stranieri a Roma tra Otto e Novecento, sulle *Digital Humanities* e sulle fonti digitali per la ricerca storica e archeologica. Tra le sue recenti pubblicazioni: *Il Corpus Inscriptionum Latinarum dall'analogico al digitale* («AIDAinformazioni. Rivista semestrale di scienze dell'informazione», 2023); *Fonti per lo studio della cultura nordeuropea: l'offerta digitale dell'Istituto Italiano di Studi Germanici* («Digitalia», 2023); *Il velo trasparente. Politica e letteratura nello specchio della biblioteca dell'Istituto Italiano di Studi Germanici* («Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 2020).

Di Lenardo, Andrea si laurea nel 2019 in Storia presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia con una tesi in Storia delle religioni dal titolo *Il corpo e il rito della circoncisione. Etnicità, politica e resistenza culturale nello scontro tra ebraismo e cristianesimo di I sec.* Nel 2021 consegue la laurea magistrale in Scienze dell'antichità: archeologia, storia, letterature, curriculum archeologico, all'Università degli Studi di Udine interateneo con l'Università degli Studi di Trieste con una tesi dal titolo *A Cesare quel che è di Cesare. Gesù, gesuani e gruppi politici giudaici di I secolo d.C.* Attualmente è dottorando di ricerca all'Università "Ca' Foscari" di Venezia (interateneo con gli atenei di Udine e Trieste) con un progetto di ricerca dal titolo *I gruppi giudaici all'epoca di Gesù.*

Favalli, Alessandra è stata assegnista di ricerca nell'ambito del Progetto MUR PRIN 2022 "*Italian Lily*" *People and Books from Italy to France in the Sixteenth Century* presso l'Università di Trento. Nel 2015 ha conseguito la laurea magistrale in Scienze storiche presso l'Università degli studi di Milano con una tesi dal titolo *Il ruolo delle vedove di casa Guisa fra ragioni politiche e strategie familiari all'epilogo delle guerre di religione in Francia (1587-1589).* Nel 2017 ha ottenuto il Diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Milano. Dal 2021 è dottoressa di ricerca in Storia dell'Europa/*Histoire moderne et contemporaine*, con cotutela internazionale tra l'Università degli studi di Teramo e PSL - *École nationale des chartes*; ha scritto una tesi dal titolo *Il rango e la dinastia. Gli Este alla ricerca di un equilibrio politico nello spazio italiano ed europeo all'epoca delle guerre di religione francesi (1559-1580).*

Fuentes-Vélez, Laura è dottoranda presso l'Università degli studi di Torino. Si è laureata nel 2022 presso l'Università di Poitiers, con una tesi intitolata "*Tentative de microhistoire du dème de Thorikos en Attique pendant le IV^e siècle av. n. è.*" Attualmente sviluppa una ricerca che prevede uno studio prosopografico sistematico dei fratelli impegnati nella vita pubblica ateniese. L'obiettivo è di rintracciare e illustrare le modalità d'inserimento delle famiglie nella prassi democratica. Le epigrafi e i rapporti archeologici costituiscono le risorse d'informazione privilegiate, offrendo un approccio interdisciplinare allo studio dell'Antichità greca. Tale approccio è arricchito attraverso l'esperienza sul campo da progetti svolti in Grecia (Scuola Svizzera di Archeologia in Grecia) ed Egitto (Istituto Francese di Archeologia Orientale).

Gasparis, Charalambos è dottore di ricerca in Storia medievale (Dipartimento di Storia e Archeologia, Università di Creta), Direttore di Ricerca presso l'Istituto di Ricerche Storiche, Fondazione Nazionale Ellenica delle Ricerche, Atene. È uno specialista della dominazione veneziana nei territori greci durante il tardo Medioevo. Ha pubblicato libri e articoli sulla società e l'economia rurale, il commercio e la vita cittadina a Creta e nelle altre colonie veneziane dell'Egeo. Ha inoltre curato l'edizione di fonti latine riguardanti la Creta veneziana dal XIII al XV secolo (<http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/cvs/cv-gasparis-en.pdf>).

Giannachi, Francesco è professore ordinario di Civiltà bizantina presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Salento. Si occupa della tradizione dei testi greci con particolare attenzione per la poesia antica, la sua ricezione nel Medioevo e nella Età contemporanea, le vestigial di grecità della Terra d'Otranto (testi, letteratura di tradizione orale, evoluzione linguistica del Greco otrantino) la letteratura in greco del XVII e XVIII secolo. Collabora presso la *Österreichische Akademie der Wissenschaften* al progetto VLACH (*Vanishing Languages and Cultural Heritage*) con il ruolo di *Community Consultant* per il dialetto neogreco del Salento. È tra i vincitori del bando *Marie Curie Doctoral Network 2021*, finanziato dalla Commissione Europea per la realizzazione di due percorsi dottorali dedicati alla minoranza ellenofona del Salento.

Grimm-Stadelmann, Isabel è Docente di Storia della scienza della medicina bizantina all'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera, è inoltre ricercatrice associata presso l'Accademia Bavarese di Scienze e Lettere. La sua ricerca si è sempre concentrata sui manoscritti medici bizantini e sulla loro ricezione, nonché sulle tradizioni transculturali all'interno della medicina bizantina. Ha pubblicato moltissimo sulla tematica e ha ricevuto vari riconoscimenti accademici per le sue ricerche.

Handl, András is SNFS Swiss Postdoctoral Fellow at the University of Bern and honorary research fellow at the Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven, Belgium. He currently works on religious aspects of migration and mobility to the city of Rome in Late Antiquity and Early Middle Ages. He is co-editor of the special issue of the *Jahrbuch für Antike und Christentum* to 'Migration: Rhetoric and Reality in Late Antiquity.' He is initiator of MigRel.Net, a research network for exploring entanglements of migration and religion in antiquity. He is also PI of a multidisciplinary research project (re)examining the Hippolytos-statue, the earliest known Christian(ized) free-standing sculpture funded by the Research Foundation Flanders (FWO). More broadly, he is interested in the relations between Christians and the City of Rome, history of papacy, the cult of saints, martyrs, and relics, and in material remains of (early) Christianity.

Lampeggi, Jacopo è attualmente assegnista di ricerca nell'ambito del Progetto MUR PRIN 2022 "*Mediterranean Multipolarity and Roman Unipolarity. Power Competition and Collaboration in the Graeco-Roman Geopolitics (3rd-2nd century BCE)*" (P.I. Prof.ssa M. D'Agostini, Università di Bergamo), membro dell'unità dell'Università degli studi di Torino. È esperto di prosopografia, epigrafia e storia dell'amministrazione romana. I suoi interessi si concentrano principalmente sulla composizione delle *élite* dominanti, in particolare di quella equestre, e della loro integrazione nei quadri della burocrazia tardo-repubblicana e alto-imperiale. Nel 2023 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Archeologiche, Storiche e Storico-artistiche presso l'Università degli studi di Torino con una tesi dal titolo *Nascita e affermazione di un'aristocrazia equestre da Marco Aurelio a Costantino unico imperatore (169-324 d.C.)*, che ha meritato il Premio Nazionale CUSGR – Consulta Universitaria di Storia Greca e Romana del 2023.

Licini, Stefania è professoressa ordinaria presso il Dipartimento di *Management* dell'Università di studi di Bergamo e membro del Consiglio di dottorato in *Management, Contabilità e Finanza* presso la stessa Istituzione. Insegna storia dell'economia e dell'impresa sia a livello universitario che post-universitario. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia economica e sociale

presso l'Università Bocconi (1989) e una laurea in Discipline economiche e sociali, sempre presso l'Università Bocconi (1981). La sua ricerca si concentra sullo studio delle disuguaglianze e delle élite, della storia dell'impresa e della storia di genere, con particolare attenzione all'Italia tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. È autrice di diverse monografie e articoli su riviste accademiche nazionali e internazionali di primo piano, tra cui *Rivista di Storia Economica, Società e Storia, Imprese e Storia, Annali di Storia d'Impresa, Quaderni Storici, Women's History Review, Business History, The European Journal of the History of Economic Thought* e *Accounting History*. Ha inoltre contribuito con alcuni capitoli a volumi collettivi pubblicati da case editrici di fama internazionale come Springer e Routledge.

Paradziński, Aleksander (DPhil Oxford, 2019) is a Heinz-Heinen Postdoctoral Fellow at the Bonn Center for Dependency and Slavery Studies at the University of Bonn. His current research focuses on Late Antique elite women, their dependents, and systems of dependencies. He worked previously as a Postdoctoral Research Associate at the University of Exeter in the *Connecting Late Antiquities* project, funded by DFG and AHRC and headed by Julia Hillner (Bonn) and Richard Flower (Exeter), and as an Assistant Professor at the University of Warsaw on *The Missing Link. The Lost Latin Historiography of the Later Roman Empire* project, funded by NCN and headed by Paweł Janiszewski. His scholarly interests involve social history, the use of digital tools in humanities and Latin historiography.

Petraccia, Maria Federica ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia antica e successivamente, grazie ad una borsa di studio CNR, ha trascorso tre anni presso l'*École Pratique des Hautes Études* con sede a Parigi (La Sorbonne-Paris IV). È attualmente Professoressa associata presso il DISPI (Dipartimento di Scienze politiche e internazionali) dell'Università di Genova dove ricopre gli insegnamenti di Storia romana ed Elementi e Fonti per la storia Romana, anche nella Scuola di Dottorato di ricerca in Culture classiche e moderne. All'interno della neonata laurea triennale di 'Politiche, Governance e Informazione dello Sport', tiene un ciclo di seminari sulla Storia politico-istituzionale e amministrativa dell'età romana. È stata Visiting Professor presso le Università di Paris IV-Sorbonne, Madrid, Malaga e Pamplona. A partire dal dicembre 2020 è Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Genova ai Rapporti con le istituzioni culturali italiane ed estere. È membro dell'*Association Internationale d'Épigraphie Grècque et Latine*. È Codirettore della Collana 'Giano Bifronte' (Genova University Press) e Direttore della collana 'Scheria' (editore De Ferrari-Genova). È stata componente della segreteria scientifica e organizzativa di numerosi Convegni nazionali e internazionali. È autrice di diverse monografie e curatele e di numerosi articoli, saggi e recensioni su riviste italiane e straniere. Sue principali linee di ricerca sono: a) le magistrature municipali dell'Italia antica; b) l'esercito romano; c) i sistemi di spionaggio a Roma; d) l'erudizione e gli studi sulla storiografia antica nell'Italia del Seicento e dell'Ottocento (nello specifico si è occupata dell'illustre fabrianese Camillo Ramelli).

Pomero, Margherita Elena è ricercatrice in Civiltà Bizantina presso l'Università di Bologna dal 2023. I suoi principali ambiti di studio riguardano la storia culturale e l'ideologia politica dell'impero bizantino, con particolare attenzione alle fonti numismatiche e sigillografiche. Su questi temi ha pubblicato la monografia *Propaganda politica, imperatori e iconografia monetale nel mondo bizantino (1204-1328)* (Fondazione CISAM, Spoleto 2022). Attualmente è impegnata nel progetto *L'eredità nascosta. I sigilli di età esarcale nelle collezioni museali italiane*, all'interno del Partenariato CHANGES – *Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society* (PNRR, Spoke 4), e collabora con il gruppo di ricerca del progetto *Digital Byzantine Studies* (DiBS) dell'Università di Colonia.

Puech, Vincent est maître de conférences habilité à diriger des recherches (HDR) à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, où il est membre de l'UR 2449 (Dynamiques Patrimoniales et Culturelles, UVSQ, Université Paris Saclay) et directeur de l'Institut d'Etudes Culturelles et Internationales (Unité de Formation et de Recherche en Histoire, Lettres et

Langues). Il est aussi membre associé de l'UMR 8167 (Orient & Méditerranée, composante Monde byzantin) et co-directeur de la collection des Monographies du Centre d'histoire et civilisation de Byzance aux éditions Peeters (Louvain, Belgique). Il a notamment publié *Constantin. Le premier empereur chrétien* (Paris 2011, rééd. 2022) et *Les élites de cour de Constantinople (450-610): une approche prosopographique des relations de pouvoir* (Bordeaux, Ausonius, 2021).

Rachello, Giovanni è dottorando dal 2022 del dottorato "Culture d'Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee" dell'Università degli studi di Trento, con un progetto dal titolo *Subvertire Throni Francorum: memoria, conflitti e protagonisti delle deposizioni regie nel mondo carolingio*. Nel 2021 ha conseguito laurea magistrale in Scienze storiche presso Università degli studi di Verona e Università degli studi di Trento con una tesi dal titolo "*Corda regum in manum Dei: regalità, sovrani e deposizioni nell'Italia longobarda*". I suoi interessi di ricerca si concentrano sulla storia medievale, con particolare attenzione per la storia dei Longobardi, dei Carolingi, la storia militare, l'aristocrazia franca, la regalità, il potere e la legittimità nell'Alto Medioevo, l'identità e il territorio nell'Impero carolingio, le deposizioni regie nell'Europa altomedievale.

Rebottini, Carlo Alberto ha conseguito la Laurea in Storia presso l'*Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna con una tesi sulle ambascerie di Liutprando di Cremona a Costantinopoli, per poi laurearsi in Scienze storiche presso il medesimo ateneo con una tesi sullo scontro tra Odoacre e Teoderico. Attualmente è dottorando in Scienze storiche presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, con un progetto sull'Impero Romano d'Oriente tra Giustiniano ed Eraclio, con un'attenzione particolare agli aspetti politici e militari.

Redaelli, Davide è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Università degli studi di Udine. Collaboratore del progetto *Lacunae*, volto alla creazione di uno strumento digitale che sfrutti l'AI al fine di elaborare suggerimenti per l'integrazione delle lacune dei documenti epigrafici, responsabile per le iscrizioni latine. Nel 2015 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze umanistiche (indirizzo antichistico) presso l'Università degli studi di Trieste, con una tesi dal titolo *I veterani delle milizie urbane in Italia e nelle province di lingua latina. Indagine storico-epigrafica*. I suoi interessi vertono sulla storia militare romana, con una particolare attenzione rivolta allo studio dei rapporti tra l'esercito e la società civile in Italia e nelle province di lingua latina e allo studio della storia dei corpi stanziati a Roma in età imperiale. Si è occupato anche di prosopografia e ricostruzione delle carriere dei ceti dirigenti romani (senatori e cavalieri), con una particolare attenzione al principato di Traiano. Applica lo studio delle fonti epigrafiche per l'analisi dell'economia romana.

Ricciardi, Alberto è professore associato di Storia medievale presso l'Università Guglielmo Marconi di Roma. È Laureato in Antichità e Istituzioni Medievali presso l'Università degli Studi di Torino. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia medievale presso l'Università degli Studi di Bologna (2004) ed è stato borsista di post-dottorato presso lo stesso ateneo (2004-2006). Dal 2006 collabora con il gruppo di ricerca *L'épistolaire antique et ses prolongements européens. Association Interdisciplinaire de Recherches sur l'Epistolaire*. I suoi interessi di ricerca riguardano la figura e l'opera di Gregorio Magno; i rapporti fra istituzioni politiche e religiose nel regno franco; l'epistolografia altomedievale; i miti di origine delle popolazioni barbariche.

Rossi, Leonardo è ricercatore specializzato in studi religiosi, in particolare in storia del cattolicesimo italiano contemporaneo. Durante il suo dottorato - svolto presso l'Università di Anversa all'interno del progetto internazionale '*Between saints and celebrities. The devotion and promotion of stigmatics in Europe, c.1800-1950*' (ERC, P.I. Prof. T. Van Osselaer) - ha indagato la diffusione del fenomeno stigmatico nell'Italia del XIX e XX secolo, focalizzandosi sulle devozioni popolari e sul responso delle autorità religiose (nella fattispecie la Congregazione del Sant'Uffizio) verso gli aspiranti emulatores del Cristo crocifisso. Partecipando come post-doc al

progetto *'Contested Bodies. The religious lives of corpses'* (FWO/SNF, P.I. Prof. T. Van Osselaer-A. Berlis), ha analizzato devozioni, rituali e contestazioni sviluppatasi intorno a corpi di eroi della fede popolarmente percepiti come 'incorrotti' ed esposti alla pubblica venerazione. I suoi interessi di ricerca sono rivolti a devozioni popolari, pratiche e credenze dei fedeli, cultura materiale (corpi e reliquie), affettata santità, fenomeni mistici e la loro ricezione nella società tardo moderna e contemporanea, temi che saranno al centro del suo prossimo progetto MSCA 'Quasi-SANTE' presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sansone, Alfredo si è formato presso l'Università della Calabria e l'Università degli Studi di Pavia, dove ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Storia nel 2019, trascorrendo anche un periodo di perfezionamento presso l'*Institutum Classicum* dell'Università di Helsinki come *PhD Fellow* nel maggio 2018. Nel 2019 è vincitore di una borsa di studio triennale Post-Doc presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli Studi di San Marino, dove si è occupato dello studio del carteggio epistolare fra Bartolomeo Borghesi e Luigi Nardi, ora pubblicato presso il Centro Sammarinese di Studi Storici con il titolo *Amicizia ed erudizione. Il carteggio scientifico tra Bartolomeo Borghesi e Luigi Nardi* (2024). Dal 2023 al 2024 è borsista di ricerca presso l'Istituto Italiano per la Storia Antica per un progetto sul rapporto tra l'Accademia dei Filopatri di Savignano sul Rubicone e Napoleone Bonaparte. Attualmente è assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il progetto PRIN-PNRR MAP e docente a contratto in Storia romana presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano. I suoi interessi di ricerca coinvolgono principalmente temi di storia romana ed epigrafia latina e vertono in particolare sull'analisi della documentazione epigrafica della Lucania antica, cui ha dedicato, oltre a vari articoli, una monografia nel 2021 (*Lucania romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale, Roma, Quasar*). Altro suo campo d'indagine privilegiato è la storia degli studi classici fra Settecento e Ottocento, con particolare riguardo alla figura di Bartolomeo Borghesi e al suo ruolo pionieristico nello sviluppo scientifico in senso moderno di discipline come l'epigrafia, la prosopografia e la numismatica.

Sala, Stefano Carlo è dottorando in lettere classiche e storia antica presso l'Università di St. Andrews. In precedenza, ha studiato filologia classica e storia antica presso la Scuola Normale Superiore e l'Università di Pisa. La sua tesi di dottorato affronta il trattamento dei monumenti di Roma arcaica da parte dello storico d'età augustea Dionigi di Alicarnasso. Oltre all'interazione tra memoria storica e monumenti, gli ambiti d'interesse della sua ricerca includono alcuni aspetti dell'elaborazione letteraria della storiografia di Roma arcaica, quali lo sviluppo delle tradizioni gentilizie e i paralleli tra storia greca e storia romana.

Scevola, Roberto è professore ordinario di 'Diritto romano e fondamenti del diritto europeo' nell'Università di Padova dall'aprile 2023, dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali. In precedenza, laureatosi in Scienze Politiche e in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano, nonché in Storia presso l'Università di Genova, ha conseguito il dottorato di ricerca in 'Diritto romano delle obbligazioni' presso l'Università 'Magna Graecia' di Catanzaro (2004) ed è stato assegnista presso l'Università 'Insubria' di Como (2004-2007). Ha pubblicato, oltre a varie monografie, numerosi contributi in volume e articoli in rivista inerenti al diritto romano (privato, processuale e pubblico), alla storia del pensiero giuridico romano, ai diritti greci, alla storia costituzionale moderna e contemporanea, nonché alla storia del pensiero politico. Infine, ha trascorso prolungati periodi di ricerca presso il Leopold-Wenger-Institut dell'Università di Monaco di Baviera ed è stato relatore in convegni nazionali o internazionali (specialmente Germania, Spagna e Francia).

Schreiner, Peter è professore emerito di storia e filologia bizantina all'università di Colonia, dove ha cominciato ad insegnare nel 1979 e dove è stato Direttore dell'Istituto di Studi Classici. Dal 1991 è socio corrispondente dell'Accademia Austriaca delle Scienze, dal 1993 membro dell'Accademia delle Scienze di Gottinga, dal 1994 dell'Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, dal 1998 socio d'onore dell'Associazione dei Medievisti Russi e dal 2018 socio

dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Oltre a essere autore di più di 500 pubblicazioni, è responsabile di prestigiosi progetti scientifici; è importante ricordare fra tutti il *Lexicon des Mittelalters*, di cui è stato curatore fra il 1992 e il 1999, e la *Byzantinische Zeitschrift*, di cui è stato direttore dal 1992 al 2004.

Svanoni, Roberta è dottoranda del corso di dottorato in Scienze linguistiche presso le Università degli studi di Bergamo e Pavia, con una tesi di ricerca in Storia medievale dal titolo: *(Ri)scrivere, archiviare e trasmettere la memoria: il caso del monastero di Astino (Bergamo, secoli XII - XVI)*. Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze storiche curriculum Storia medievale presso l'Università degli studi di Milano, con una tesi dal titolo: *La signoria di Giovanni di Boemia su Bergamo (1331-1332)*.

Turrisi, Elisa è dottoranda dal 2022 presso l'Università degli studi di Palermo in "Patrimonio Culturale", con un progetto di ricerca intitolato: *"Una città alle porte del Rinascimento. Palermo e le sue élites urbane nella seconda metà del XV secolo"*. Nel 2021 ha conseguito la laurea magistrale in "Storia e Civiltà" presso l'Università di Pisa, nel 2023 il diploma di "Archivistica, Paleografia e Diplomatica" presso l'Archivio di Stato di Palermo. È stata borsista del Centro Studi sulla Civiltà Comunale in occasione dell'*"Atelier international de formation doctorale"* di San Gimignano, del Centro Studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino di Montalcino, della Fondazione Centro Studi sul Tardo Medioevo di San Miniato e della I Scuola Internazionale di Studi Dottorali "Fonti per la storia economica europea (secoli XIII-XVII)".

Vlachou, Olga is a Byzantinist focusing on the social history of the Komnenoi and Angeloi dynasties. Having a theological background, she acquired her MA diploma in Byzantine History from the University of Athens, writing her thesis on *the prosopography and social networks of Michael Choniates' epistolography (ca. 1176-ca. 1204)* in 2021. Currently, she is working on her PhD project at Central European University in Vienna, aiming to reconstruct the social networks of 12th-century Byzantium through the surviving letters of contemporary *literati*.

van't Westeinde, Jessica (PhD Durham, 2017) is a Research Fellow at the Bonn Center for Dependency and Slavery Studies at the University of Bonn. She currently works on the DFG/AHRC funded project *Connecting Late Antiquities*, directed by Julia Hillner (Bonn) and Richard Flower (Exeter). Previously, she held positions at Bern, Tübingen, Kiel, and Aarhus. Her work mostly concentrates on social dynamics and religious history in the later Roman Empire. Somehow, she harbours a special fondness for Jerome of Stridon.